1867

N° 211

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

FIRENZE, Sabato 3 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3806 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 2 del Nostro R decreto 14 dicembre 1866, n° 3424, col quale è fissato in sette il numero dei componenti il Consiglio ippico del Regno;

Considerando essere opportuno aumentare questo numero fino a undici;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero dei componenti il Consiglio ippico del Regno è aumentato fino a undici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 luglio 1867.

VITTORIO EMANUELE.

F. De Blasiis.

S. M. in udienza del 28 luglio 1867 ha firmato il decreto col quale il commendatore marchese Filippo Gualterio, prefetto della provincia di Napoli, fu collocato in aspettativa dietro sua domanda per motivi di salute.

Con altro decreto dello stesso giorno S. M. ha nominato prefetto della provincia di Napoli il luogotenente generale Giacomo Durando, senatore del Regno.

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria.

(*Continuazione* — V. numero 210)

Cartello doganale fra l'Italia e l'Austria.

Art. 1. Ciascuna delle alte parti contraenti si obbliga a cooperare all'impedimento, alla scoperta ed alla punizione delle contravvenzioni alle leggi doganali o di privativa dell'altro Stato, nei modi stabiliti dalle seguenti disposizioni.

Art. 2. Ciascuna delle alte parti contraenti obbligherà i suoi funzionari incaricati d'impedire o di denunciare le contravvenzioni alle proprie leggi doganali o di privativa, i quali vengano in cognizione che siasi per commettere o sia stata commessa una contravvenzione alle leggi suddette dell'altra parte, nel primo caso, a possibilmente impedirla con tutti i mezzi che stanno a loro disposizione, ed in ambidue i casi a denunciarla alla autorità competente del proprio Stato.

Art. 3. Le autorità di finanza di una parte debbono far conoscere alle autorità di finanza dell'altra parte le contravvenzioni alle leggi doganali o di privativa di quest'ultima giunte a loro notizia, e somministrare ad esse ogni opportuno ragguaglio sulle relative circostanze di fatto in quanto possono rilevarlè.

Per autorità di finanza s'intendono in Austria le direzioni distrettuali di finanza, le dogane principali, gl'ispettori di confine o di finanza, ed i commissari della guardia di finanza; in Italia, le direzioni delle gabelle (intendenze di finanza), le dogane principali, gli ispettori e gli ufficiali della guardia doganale.

Art. 4. Gli uffici di riscossione delle parti contraenti debbono sempre permettere agli impiegati superiori di finanza, a ciò autorizzati dall'altro Stato, dietro loro domanda, e nel locale d'ufficio, l'ispezione dei registri ed altri documenti che riguardano il movimento commerciale fra i due Stati, e la circolazione, nonchè i depositi delle merci sottoposte a speciale vigilanza.

Art. 5. Le parti contraenti si concedono reciprocamente il diritto d'inviare ai loro uffici doganali impiegati onde prendano cognizione del trattamento degli affari presso i medesimi relativamente alla materia doganale ed alla sorveglianza dei confini; al quale effetto sarà con premura aperto ogni adito a questi impiegati.

Gli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente tutti gli schiarimenti desiderabili intorno alla contabilità e la statistica nei due territori doganali.

Art. 6. Nell'intento di scoprire e reprimere il contrabbando, gl'impiegati doganali o delle privative, i funzionari superiori della guardia doganale o della guardia di finanza dei due paesi si sussidieranno tra di loro colla maggior premura, comunicandosi i loro rilievi nel più breve termine, mantenendosi in rapporti di mutua intelligenza per quei concerti che meglio varranno ad ottenere lo scopo.

Art. 7. Entro il circondario confinante (zona di vigilanza), lungo la frontiera che divide gli Stati delle alte parti contraenti, non potranno custodirsi merci estere non sdaziate, senza che ne sia stata data cauzione pel dazio o sieno poste sotto vigilanza di un ufficio doganale.

Art. 8. Sulla domanda delle autorità di finanza o giudiziarie di una delle alte parti contraenti, quelle dell'altra dovranno prendere o promuovere presso le autorità competenti del proprio paese le misure occorrenti per accertare i fatti o raccogliere le prove dei contrabbandi commessi o tentati a danno delle dogane o delle privative dello Stato requirente, e, secondo le circostanze, ottenere l'interinale sequestro delle merci. A simili richieste, le autorità di ciascuna delle parti contraenti debbono corrispondere in egual modo, come se si trattasse di contravvenzione alle leggi doganali o di privativa del proprio Stato.

Così pure possono gl'impiegati doganali e delle privative, i funzionari della guardia doganale o di finanza di una parte, mediante requisitoria alla loro preposta autorità, fatta dalle autorità competenti dell'altra parte, venir chiamati ad esporre avanti la competente autorità del proprio paese le circostanze riferibili al contrabbando tentato o commesso nel territorio dell'altro Stato.

Art. 9. Agli agenti della guardia doganale o di finanza delle due parti contraenti che esercitano il servizio di vigilanza sulle acque del lago di Garda, sarà permesso di inseguire fino alla distanza di cento metri dalla sponda i contrabbandieri che toccarono le acque del proprio Stato, e di arrestarli cogli oggetti di contrabbando nelle acque dell'altro Stato, fino alla distanza suddetta; nonchè di tradurre le merci, i mezzi di trasporto ed i contrabbandieri dinanzi l'ufficio di finanza del proprio Stato, pei procedimenti penali relativi.

Art. 10. Nessuna delle parti contraenti tollererà nel proprio territorio associazioni che abbiano per iscopo il contrabbando verso il territorio dell'altra parte, nè darà legale validità a convenzioni di assicurazione per contrabbando.

Art. 11. Ciascuna delle parti contraenti è obbligata:

a) Riguardo alle merci di vietata importazione o di vietato transito nell'altro Stato, a permetterne il passaggio per esso, solo quando sia stata data la prova dell'ottenuta particolare licenza di quello Stato;

b) Riguardo alle merci destinate per l'altro Stato, ed ivi sottoposte a dazio d'importazione, a permetterne l'uscita solo quando sieno dirette al corrispondente ufficio di entrata munito delle sufficienti facoltà, in ore del giorno che acconsentano di arrivare in un tempo permesso all'ufficio stesso, e sotto condizione che non avvenga qualsiasi non necessaria fermata o deviazione di cammino fra un ufficio e l'altro dei due Stati.

Art. 12. Così pure ciascuno degli Stati contraenti si obbliga a non svincolare le cauzioni prestate per l'uscita dal proprio territorio delle merci di transito, o per la riesportazione di merci estere non sdaziate, nè di condonare o restituire diritti di entrata o di consumo per merci che si esportano, se, mediante attestazione dell'ufficio di entrata dell'altro Stato, non sia provato che le merci sieno state ivi presentate e notificate.

Art. 13. In relazione alle disposizioni stabilite agli articoli 11, lettera *B*, e 12, le parti contraenti si concerteranno per determinare il numero occorrente e le attribuzioni degli uffici cui debbono essere presentate le merci che passano le comuni frontiere, le ore in cui può aver luogo la spedizione ed il passaggio delle merci, il modo di accompagnarle all'ufficio dell'altro Stato, e finalmente quelle speciali misure da adottarsi pel commercio a mezzo delle strade ferrate.

Art 14. Pei contrabbandi commessi o tentati a danno dell'altra parte in materia di dogana o di privativa, cioè per le contravvenzioni ai divieti riguardanti la importazione, l'uscita od il transito, e per le defraudazioni di dazi doganali o diritti di monopolio, ciascuna delle due parti contraenti assoggetterà, sulla domanda di una competente autorità dell'altra parte, i contravventori alle stesse pene stabilite per simili ed analoghe contravvenzioni alle leggi di dogana o di privativa del proprio Stato:

1° Allorchè l'imputato è suddito dello Stato che deve sottoporlo ad inquisizione ed a pena, ovvero

2° Allorchè il medesimo, non solo all'epoca della contravvenzione, aveva dimora, anche transitoria, nel territorio di questo Stato, ma si lascia trovare nel medesimo anche al sopraggiungere o dopo l'arrivo della requisitoria per la inquisizione, semprechè l'imputato non appartenga allo Stato le di cui leggi sono oggetto dell'imputata contravvenzione.

Però saranno applicate le pene sancite dalle leggi dell'altro Stato, se queste risultano più miti.

In quanto la multa per disposizione di leggi si regoli secondo l'importo defraudato, essa deve misurarsi in base alla tariffa dello Stato alle cui leggi doganali o di privativa si è contravvenuto.

Art 15. Nei processi da istruirsi in forza dell'articolo 14, si deve attribuire alle riferte d'ufficio delle autorità o funzionari dell'altro Stato la stessa forza di prova che compete in casi simili alle riferte d'ufficio delle autorità o funzionari del proprio Stato.

Art. 16. Le spese, che nei processi istruiti in forza dell'articolo 14, venissero sostenute, saranno risarcite dallo Stato nel cui interesse si procede in quanto non possano realizzarsi sul valore degli oggetti sequestrati, o non sieno corrisposte dai contravventori.

Art. 17. Le somme versate dall'imputato a causa di un procedimento istruito a termini dell'articolo 14, od introitate colla vendita degli oggetti della contravvenzione, si erogheranno in maniera che innanzi tutto vengano soddisfatte le spese giudiziali, indi le imposte sottratte all'altro Stato, e per ultimo le multe.

Di queste ultime disporrà lo Stato in cui ebbe luogo il processo.

Art. 18. Da un processo, istruito a senso dell'art. 14, si dovrà tosto desistere, sulla domanda dell'autorità dello Stato che lo ha provocato, a meno che non sia già stata emanata una decisione definitiva, cioè passata in cosa giudicata.

Art. 19 Le autorità o giudicature di ciascuna delle parti contraenti dovranno, relativamente ad ogni processo istruito nell'altro Stato per una contravvenzione alle leggi di dogana o di privativa del medesimo Stato, od in base all'articolo 14, sulla richiesta dell'autorità o del giudice competente:

1° Assumere, ed al bisogno con giuramento, le deposizioni dei testimoni e dei periti che si trovano nel distretto di loro giurisdizione, e costringere, se fa d'uopo, i primi a deporre la loro testimonianza in quanto questa non possa, giusta le leggi del paese, venire rifiutata;

2° Intraprendere ispezioni d'ufficio, ed autenticarne gli emersi rilievi;

3° Fare intimare citazioni e decisioni agli imputati che si trovassero nel distretto dell'autorità requisita, senza appartenere allo Stato cui appartiene l'autorità stessa.

Art. 20. Per leggi doganali o daziarie s'intendono nel presente Cartello anche i divieti d'importazione, d'esportazione e di transito; e per giudicature, le autorità costituite negli Stati contraenti per l'inquisizione e punizione delle contravvenzioni alle proprie consimili leggi.

Convenzione concernente il movimento sulle strade ferrate nei punti di congiunzione al confine italo-austriaco, e l'attivazione di uffici misti di dogana e di ordine pubblico nelle stazioni internazionali di ricambio.

Art. 1. *Sede degli uffici riuniti.*

Le stazioni internazionali di ricambio per le strade ferrate dei due Stati, nelle quali verranno collocati gli uffici misti di confine sono:

a) Per la strada ferrata fra Udine e Gorizia, la stazione di Cormons sul territorio austriaco;

b) Per la strada ferrata da Verona a Bolzano, la stazione di Ala in Tirolo.

Art. 2. *Obbligo nelle amministrazioni delle strade ferrate di costruire e mantenere i locali occorrenti per gli uffici misti (internazionali).*

Le amministrazioni delle strade ferrate hanno l'obbligo di costruire e mantenere i fabbricati che nelle stazioni suddette occorrono per gli uffici misti, per gli alloggi degli impiegati e per il collocamento delle guardie doganali e di finanza, nonchè delle guardie di polizia.

Con ispeciali trattative, da tenersi successivamente, saranno determinate le condizioni ed i limiti di questo obbligo, e verrà pure stabilito il modo di arredare dei mobili gli uffici, di provvedere alla successiva manutenzione, nonchè alla illuminazione, al riscaldamento ed alla ripulitura dei locali dei medesimi e di fornire eventualmente gli alloggi per gl'impiegati, e sarà pure definito se e quali compensi possono spettare per lo adempimento di esso alle amministrazioni delle strade ferrate da parte dei due Governi contraenti.

Art. 3. *Della organizzazione dei vari rami di servizio nelle stazioni internazionali di ricambio.*

A. *Del servizio delle strade ferrate.*

I Governi contraenti s'impegnano di ottenere dalle due società delle strade ferrate dell'alta Italia e meridionali austriache, che sia stabilita una Convenzione per regolare l'esercizio del tronco di ferrovia fra i confini dei due Stati e la stazione internazionale di ricambio, e l'uso comune dei locali occorrenti pel servizio ferroviario in questa stazione.

In tale Convenzione sarà tenuta la massima che a ciascuna delle due società siano devoluti i prodotti della propria linea fino al confine dei due Stati.

Art. 4. Le tariffe speciali, fissate fra l'Imperiale Governo austriaco e la società delle strade ferrate meridionali austriache nella Convenzione 27 febbraio 1866, non potranno essere aumentate dalle due società italiana ed austriaca, nè pel traffico tra le provincie venete ed austriache, nè pel transito da o pel Tirolo ed oltre.

Art. 5. Le opere per ampliazione e adattamento delle stazioni internazionali di ricambio saranno concertate fra le due società italiana ed austriaca delle strade ferrate ed eseguite a cura di quella sulla cui linea sarà collocata la stazione internazionale.

L'approvazione dei progetti per le opere suddette, e la sorveglianza dei lavori relativi, spetteranno al Governo dello Stato in cui è collocata la stazione per quanto riguarda il servizio delle ferrovie.

I progetti pel servizio misto e comune nell'interesse delle amministrazioni dei due Stati dovranno essere approvati d'accordo dai Governi medesimi.

Art. 6. Non saranno introdotti nelle strade, nè saranno praticati nel materiale mobile tali cambiamenti che facessero ostacolo al libero passaggio dei veicoli dalle ferrovie di uno Stato a quelle dell'altro.

Art. 7. Il Governo, sul cui territorio è situata la stazione internazionale di ricambio, conserverà per gli effetti politici e giuridici il pieno alto dominio tanto nel recinto della stazione quanto sui tronchi di ferrovia, fra la detta stazione ed il confine dei due Stati.

Il Governo stesso prenderà le opportune disposizioni affinchè gli agenti della ferrovia dell'altra Società siano protetti nell'esercizio delle loro funzioni relative alla sorveglianza ed alla sicurezza della strada.

Art. 8. La Società dell'altro Stato avrà il diritto di nominare gli impiegati e tutto il personale di servizio pel tronco di ferrovia fra il confine e la stazione internazionale di ricambio, e per le stazioni che già esistessero o venissero in seguito attivate fra il confine e la detta stazione internazionale, non che quello necessario in quest'ultima al servizio esclusivo della propria amministrazione.

Art. 9. Gli agenti incaricati delle pratiche doganali nelle stazioni internazionali di ricambio non saranno ammessi a compierle per le importazioni, esportazioni o pel transito nell'uno o nell'altro Stato, quando dalle rispettive amministrazioni doganali si abbiano motivi di esclusione.

Art. 10. Il servizio nella stazione internazionale di ricambio e l'esercizio del tronco tra questa ed il confine dei due Stati sono soggetti alla sorveglianza finanziaria dello Stato nel cui territorio è situata la stazione medesima.

Gl'impiegati doganali e le guardie di finanza dello Stato territoriale sono perciò autorizzati ad introdursi nei locali delle stazioni per le opportune visite di uffici, a stare presenti alle operazioni di servizio della ferrovia, a verificare lo stato delle merci in deposito, ad a richiedere la ispezione dei registri e delle carte relative.

Se queste visite verranno praticate in locali addetti all'amministrazione della Società dell'altro Stato, dovranno sempre eseguirsi alla presenza di un impiegato superiore di quell'amministrazione.

Art. 11. I Governi contraenti si obbligano reciprocamente ad impedire che la Società della ferrovia del proprio Stato destini come impiegati o inservienti addetti al servizio da farsi sul territorio dell'altro Stato, persone già condannate per crimini, o per contrabbando o gravi trasgressioni alle leggi di finanza.

Art. 12. Sotto l'osservanza delle condizioni generali prescritte per conseguire l'esenzione dal dazio, sarà dal Governo, nel di cui territorio è posta la stazione internazionale di ricambio, accordata all'altra Società la libera importazione ed esportazione dei materiali ed oggetti di consumo occorrenti per la manutenzione e per l'esercizio del tronco di ferrovia fra il confine dei due Stati e la stazione medesima, non che dei materiali ed oggetti occorrenti per le stazioni intermedie stabilite lungo il tronco suddetto, sempre che questi oggetti, fra i quali potranno essere compresi anche i mobili a corredo degli uffici, provengano da magazzini, depositi od officine della Società e sieno impiegati ad uso esclusivo della sua amministrazione.

Art. 13. Il Governo del territorio sul quale è situata la stazione internazionale di ricambio non esigerà dall'amministrazione delle ferrovie dell'altro Stato, per ragione di esercizio nella stazione o nel tronco da questa al confine, tassa alcuna di bollo o di altri diritti fiscali sui registri, biglietti di viaggiatori, od altri documenti relativi al servizio delle ferrovie; ma da quei diritti e tasse non andranno esenti gli atti civili, i contratti, od altri documenti legali, fatti da quest'amministrazione delle ferrovie, i quali saranno soggetti al pagamento delle tasse di bollo e degli altri diritti prescritti dalle leggi che saranno in vigore.

Art. 14. Ambedue le Società delle ferrovie, non che gli agenti delle amministrazioni da esse dipendenti sono vicendevolmente autorizzati a servirsi gratuitamente del telegrafo sulle linee alle medesime spettanti per le corrispondenze di servizio.

Art. 15. Lo scambio del servizio succederà nelle due stazioni di Cormons e di Ala. I due Governi procureranno che le Società vengano ad opportuni accordi per far proseguire, compatibilmente alle esigenze del servizio, i veicoli dei viaggiatori al di là delle stazioni internazionali di ricambio, ed in ogni caso verranno rispettate le convenzioni già esistenti intorno al reciproco scambio ed uso dei veicoli. In circostanze straordinarie, allo scopo di sopperire ad un temporario ed urgente bisogno, le due amministrazioni dovranno prestarsi vicendevole assistenza coi mezzi di trasporto di cui possono disporre.

I carri da merci dovranno però passare dalle strade di uno Stato a quelle dell'altro quando per la qualità della merce, o per altri motivi, non debbano essere scaricati nelle stazioni internazionali di ricambio.

Art. 16. Gli orari delle corse di corrispondenza dovranno essere concertati fra le due società in modo che i viaggiatori e le merci non debbano trattenersi nelle stazioni internazionali al di là del tempo richiesto pel servizio della ferrovia e per le operazioni di dogana e di polizia.

L'approvazione di questi orari spetta a ciascuno dei due Governi per ciò che riguarda le ferrovie del rispettivo territorio.

Art. 17. Gli orari sia per le partenze, sia per le fermate nelle stazioni internazionali di ricambio dei treni di passeggieri, che, a tenore degli atti di concessione delle ferrovie dei due Stati, devono concertarsi col Governo nell'interesse del servizio postale, saranno concertati direttamente fra l'amministrazione superiore delle poste di ambidue gli Stati, cioè fra il Ministero dei lavori pubblici in Italia ed il Ministero del commercio e dell'economia pubblica in Austria.

Art. 18. Le autorità alle quali è affidata la sorveglianza sulle ferrovie dei due Stati contraenti (in Italia il commissariato generale delle ferrovie, in Austria l'ispezione generale delle ferrovie a Vienna ed i commissari eventualmente istituiti) potranno mettersi in diretta corrispondenza per gli affari relativi all'esercizio delle ferrovie.

Art. 19. Nei casi di reclami contro le amministrazioni delle strade ferrate, ciascuno dei due Governi conserverà la legale ingerenza sull'amministrazione delle ferrovie del proprio territorio.

Art. 20. B. *Del servizio doganale.*

Per le pratiche doganali relative a merci di importazione, di esportazione o di transito, saranno attivati nelle stazioni internazionali di ricambio uffizi riuniti di due Stati con quelle attribuzioni che in Italia competono alle dogane di 2° ordine di 1ª classe, ed in Austria agli uffizi doganali secondari di 1ª classe, e colla facoltà eziandio di emettere ricapiti di scorta (bollette di cauzione) e di rilasciare certificati di uscita per le merci di transito.

Le attribuzioni di questi uffici doganali potranno essere aumentate quando ciò si trovi necessario per maggiore facilitazione del commercio.

Art. 21. *Locali per il disimpegno delle operazioni doganali.*

Nelle stazioni internazionali un locale o recinto sarà destinato al disimpegno di alcune operazioni contemporanee e promiscue degli uffici doganali dei due Stati, e a questo locale verrà apposta un'iscrizione indicativa (per esempio, tettoia doganale di revisione promiscua).

A ciascuno degli uffici doganali dei due Stati sarà assegnato un altro locale, con apposita iscrizione, per il disimpegno del servizio ordinario, un magazzino attiguo per le merci, una stanza per le operazioni, un gabinetto per il capo della dogana, ed altra stanza per le guardie doganali e rispettivamente di finanza.

Nelle trattative riservate all'articolo secondo sarà determinata l'estensione di questi locali.

Art. 22. *Strade ferrate considerate come strade doganali.*

Nei punti in cui raggiungono e nelle direzioni in cui attraversano i confini dei due Stati, le strade ferrate, riguardo al movimento sulle medesime, saranno considerate quali strade doganali sotto riserva delle prescrizioni particolari vigenti in proposito, e tutte le merci regolarmente spedite coi convogli ferroviari, non colpite da assoluto divieto d'importazione, di esportazione o di transito, potranno venire liberamente trasportate sulle strade medesime sì di giorno che di notte ed in tutti i giorni, comprese le domeniche ed i giorni festivi.

Rimangono però inalterate le norme vigenti per l'importazione e per il transito degli oggetti di privativa dello Stato.

Art. 23. *Visita doganale.*

La visita doganale delle merci sarà di regola eseguita prima dagli impiegati di quello Stato da cui la merce proviene, e quindi da quelli dello Stato nel quale entra.

Allo scopo però di sollecitare le operazioni doganali, le visite si praticheranno, per quanto sia possibile, simultaneamente dagl'impiegati di ambidue gli Stati.

Art. 24. *Diritti e doveri degl'impiegati degli uffici dei due Stati rispetto alle vicendevoli pratiche d'uffizio.*

a) Diritto degl'impiegati di assistere vicendevolmente alle operazioni doganali.

Ai funzionari degli uffizi riuniti è data facoltà di assistere vicendevolmente alle operazioni doganali eseguite dagli agenti dell'uffizio dell'altro Stato, nonchè al carico delle merci nei veicoli di partenza.

b) Ispezione dei registri.

Gl'impiegati superiori di ambidue gli uffici potranno ispezionare tutti i registri doganali dell'altro ufficio e levarne copie ed estratti.

c) Certificati da emettersi nel modo più breve.

I certificati di uscita o di entrata delle merci che entrano od escono per l'ufficio dell'altro Stato, saranno dagli uffici vicendevolmente emessi nel modo più breve, cioè mediante annotazioni sulle carte d'ufficio dell'altro Stato.

d) Comunicazione reciproca delle osservazioni relative a fatti illegali.

Gli uffici dei due Stati si comunicheranno vicendevolmente nel modo più spedito i rilievi sopra fatti che avessero pregiudicato o potessero pregiudicare le finanze di uno dei due Stati, o che portassero o minacciassero offesa ai divieti d'importazione, d'esportazione e di transito.

Art. 25. *Norme per le pratiche doganali concernenti il traffico sulle strade ferrate.*

Per le operazioni doganali sulle strade ferrate che congiungono l'Italia coll'Austria, sono stabilite le norme allegate in fine della presente Convenzione, che serviranno di regola generale agli uffizi doganali riuniti.

Nei casi non previsti dalle norme citate, gli uffizi doganali dovranno, rispetto al servizio sulle strade ferrate, tenersi ai regolamenti particolari in vigore nello Stato a cui appartengono e precisamente gli uffizi austriaci alle istruzioni del 18 settembre 1857, n.i 34145/674.

Art. 26. C. *Sorveglianza di polizia ai confini dei due Stati.*

Alle amministrazioni delle ferrovie incombe l'obbligo di fornire e mantenere i locali occorrenti per il disimpegno del servizio d'ordine pubblico, per il collocamento conveniente degli impiegati, degl'inservienti e delle guardie.

Nelle trattative previste all'articolo secondo sarà da definirsi il dettaglio di un tale obbligo.

Disposizioni generali.

Art. 27. A. *Sull'adempimento degli obblighi che incombono alle amministrazioni delle strade ferrate a tenore dell'articolo secondo.*

Lo Stato sul di cui territorio si trovano gli uffici riuniti provvederà affinchè gli obblighi che, in base all'articolo secondo, incombono alle amministrazioni delle ferrovie vengano dalle medesime debitamente adempiuti.

Se per l'adempimento dei detti obblighi competesse all'amministrazione delle ferrovie un qualche compenso parziale, la tangente relativa da attribuirsi a ciascuno dei due Stati sarà determinata di concerto fra i due Governi.

Art. 28. B. *Rapporti fra lo Stato nel di cui territorio è collocata la stazione internazionale di ricambio e gli uffizi collocati nel territorio estero, nonchè i loro funzionari, compreso il personale ferroviario.*

a) Gli uffizi dello Stato vicino collocati sul territorio dello Stato dove è situata la stazione internazionale di ricambio saranno fregiati dello stemma nazionale e della relativa iscrizione; le colonne e le tabelle dei locali rispettivi potranno essere listate coi colori nazionali dello Stato a cui appartengono.

b) Pei riguardi doganali e per gli effetti delle contravvenzioni, la stazione ove si trova l'ufficio doganale riunito e così pure il tronco ferroviario fra la stazione e la frontiera si considerano come esistenti nel territorio dello Stato cui sono destinate le merci.

Per i carichi, scarichi e trasporti illegali delle merci e per le ommesse o false dichiarazioni, lo Stato per il di cui territorio sono destinate le merci, o dal quale escono, assoggetterà i contravventori alle pene che sarebbero applicabili se la stazione o la linea della via ferrata si trovasse sul proprio territorio.

c) I funzionari degli uffici contemplati sotto *a*) sono autorizzati a disimpegnare il servizio nel modo praticato e secondo le norme vigenti nello Stato al quale appartengono. Potranno quindi indossare l'abito di ufficio e l'armamento prescritto dai loro regolamenti, ed arrestare nei casi previsti dalle leggi del proprio Stato gl'individui che scoprissero in contravvenzione durante l'esercizio della polizia di confine o delle pratiche doganali per l'importazione, l'esportazione od il transito, fermare gli oggetti in contravvenzione, ed assumere gli esami necessari, e disporre per la consegna degli individui arrestati alle autorità del proprio Stato.

d) Le autorità dello Stato nel cui territorio è situata la stazione internazionale di ricambio, accorderanno ai funzionari dell'altro Stato nel disimpegno del loro servizio, la stessa protezione ed assistenza che è accordata agl'impiegati dei propri uffizi.

e) I funzionari degli uffizi dello Stato vicino, collocati sul territorio di quello Stato dove è situata la stazione internazionale di ricambio, e le persone di famiglia conviventi coi detti funzionari, godranno, da parte dello Stato dove è la stazione internazionale, la stessa protezione accordata ai propri sudditi. Questi funzionari e le loro famiglie godranno, nei casi di trasloco, l'esenzione dai diritti doganali per i mobili ed effetti da trasportarsi e per le uniformi ed armi destinate ad esclusivo loro uso.

f) I detti funzionari dipenderanno, negli affari di servizio e nei rapporti disciplinari, esclusivamente dalle autorità dello Stato a cui appartengono; essi però saranno soggetti alle leggi penali e di polizia dello Stato in cui hanno il loro temporaneo domicilio, e per tali rapporti dipenderanno dalla giurisdizione di questo Stato. Saranno esenti dalle imposte e prestazioni personali allo Stato in cui hanno il loro domicilio, e non potranno quindi essere obbligati al pagamento delle imposte sulla ricchezza mobile o sulla rendita, nè essere chiamati a servire nell'esercito o nelle guardie nazionali, nè a funzioni comunali o a quelle di giurato, ecc.

I detti funzionari dovranno però, al pari dei sudditi dello Stato dove è collocata la stazione internazionale di ricambio, pagare le imposte della proprietà fondiaria, non che i diritti doganali, i dazi di consumo, ecc.

g) Ai funzionari delle guardie doganali e della guardia di finanza è riservato di partecipare ai premi, che, a norma dei regolamenti vigenti, sono accordati sulle multe riscosse per le contravvenzioni doganali o di privativa da essi scoperte nell'interesse dello Stato al quale non appartengono.

Art. 29. Lo Stato che ha un ufficio sul territorio dell'altro Stato potrà delegare per la revisione e per il riscontro del detto ufficio degli impiegati superiori (ispettori) e preposti della guardia doganale o di finanza (ufficiali o commissari) che avranno la facoltà di comparire anche armati.

(Continua)

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Si fa noto che è ammesso il cambio dei francobolli postali da cent. 15 corretti con quelli da cent. 20.

Il cambio si eseguirà dagli uffizi postali del Regno durante tutto il volgente mese di agosto.

Firenze il 1° agosto 1867.

REGIO MUSEO INDUSTRIALE

IN TORINO.

I corsi della scuola normale tecnica saranno aperti presso questo R. Museo col 15 agosto prossimo.

Le norme per l'ammissione a detto corso furono già pubblicate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio con circolare del 27 giugno scorso.

I giovani professori e gli aspiranti al professorato che desiderano frequentare come iscritti i diversi corsi speciali, dovranno in una delle prime due lezioni di ciascun professore al cui corso vogliano iscriversi presentargli una scheda in cui venga indicato il nome, cognome, paternità e domicilio; gli studi fatti, e se e dove abbiano già avuto esercizio d'insegnamento.

Tale scheda varrà d'iscrizione, salvi i migliori schiarimenti che potessero essere chiesti dalla Direzione. Solo per giustificabili motivi potrassi iscrivere dopo tale termine.

Torino, 30 luglio 1867.

Il Direttore: DEVINCENZI.

REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni al portatore create colla legge 26 marzo 1849 (legge 4 agosto 1861, elenco *D*, n° 5) comprese nella 37ª estrazione che ha avuto luogo in Torino il 31 luglio 1867.

Numeri delle cinque prime obbligazioni estratte con premio (in ordine di estrazione).

Il numero 13847 (tredicimila ottocento quarantasette) essendo stato estratto il primo, ha vinto il premio di lire 36,865.

Il numero 17732 (diciassettemila settecento trentadue) essendo stato estratto il secondo, ha vinto il premio di lire 11,060.

Il numero 14197 (quattordicimila cento novantasette) essendo stato estratto il terzo, ha vinto il premio di lire 7,375.

Il numero 16131 (sedicimila cento trentuno) essendo stato estratto il quarto, ha vinto il premio di lire 5,900.

Il numero 6235 (seimila duecento trentacinque) essendo stato estratto il quinto, ha vinto il premio di lire 1320.

Numeri delle 255 susseguenti obbligazioni estratte senza premio (in ordine progressivo).

48	70	99	121	141	208	263	269
476	612	651	674	699	723	772	844
932	1082	1190	1305	1392	1430	1552	1672
1758	1849	1900	1913	1924	1974	2022	2152
2250	2252	2496	2500	2562	2661	2883	2950
3044	3093	3167	3647	3730	3753	3804	3824
3835	4124	4258	4268	4493	4530	4541	4547
4581	4582	4822	4946	5098	5217	5412	5415
5439	5470	5492	5550	5788	6137	6251	6399
6463	6666	6679	6734	6803	6951	7020	7147
7259	7283	7288	7302	7337	7348	7398	7461
7483	7594	7674	7953	8030	8033	8056	8096
8107	8118	8133	8136	8315	8421	8447	8637
8685	8739	8782	8863	8944	8954	9039	9091
9159	9270	9411	9450	9493	9508	9535	9561
9618	9621	9638	9916	9959	9983	10042	10122
10201	10224	10247	10264	10370	10398	10410	10483
10538	10577	10651	10652	10703	10716	10801	10830
10831	10906	10953	11153	11512	11747	11748	11796
11872	12030	12251	12318	12454	12648	12650	12706
12737	12948	13044	13070	13126	13142	13220	13253
13343	13400	13439	13550	13651	13725	13750	13869
13947	13952	14033	14065	14207	14274	14310	14491
14517	14523	14641	14806	14824	14851	14853	14916
14919	14996	15003	15054	15064	15073	15131	15232
15447	15502	15513	15680	15794	16045	16074	16094
16209	16215	16225	16337	16518	16652	16765	16905
17055	17226	17233	17361	17521	17649	17695	17702
17707	17797	17928	17982	17987	17998	18019	18063
18087	18160	18215	18301	18338	18362	18546	18559
18587	18605	18638	18884	18920	19076	19152	19212
19266	19513	19670	19809	19826	19829	19838.	

Numeri delle obbligazioni comprese in precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso del capitale.

81	106	108	274	320	596	854	888
900	925	972	1081	1178	1211	1246	1525
1594	1597	1775	1970	2006	2083	2093	2101
2145	2326	2377	2460	2578	2600	2620	2674
2684	2817	2943	2951	2977	3033	3198	3361
3423	3597	3634	3660	3802	3854	3950	4101
4104	4223	4231	4349	4423	4434	4452	4498
4556	4633	4803	4965	4996	5202	5324	5358
5402	5448	5491	5514	5683	5760	5780	5797
5811	5884	5883	5901	6106	6138	6147	6197
6296	6477	6535	6540	6563	6681	6682	6687
6725	6761	6783	6991	7052	7055	7158	7329
7579	7843	7844	7845	7885	7916	8017	8045
8161	8162	8245	8253	8310	8321	8362	8463
8591	8767	8963	8965	8976	9008	9016	9133
9146	9147	9225	9354	9545	9567	9596	9631
9647	9742	9750	9841	9872	9974	9987	10167
10279	10400	10437	10441	10612	10763	10864	10926
10933	10982	11185	11526	11624	11790	11802	11807
11808	11969	12055	12056	12058	12176	12381	12387
12411	12470	12584	12609	12709	12733	12912	13024
13041	13244	13286	13294	13412	13562	13638	13866
13985	13987	14000	14282	14292	14305	14403	14452
14476	14580	14722	14928	15056	15111	15186	15206
15444	15549	15593	15707	15725	15731	15797	15818
15855	15886	15924	15978	15996	16095	16307	16367
16378	16538	16670	16701	16771	16946	16988	17001
17132	17232	17315	17433	17459	17575	17750	17811
17833	18067	18214	18295	18531	18591	18649	18657
18661	18808	19014	19031	19032	19039	19131	19193
19328	19346	19409	19440	19653	19730	19765.	

Torino, il 31 luglio 1867.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SINDONA.

Per il Direttore Generale
L'Ispettore Generale: GALLETTI.

RAPPORTO

Della Commissione d'inchiesta nominata dal Ministero in persona dei signori cav. Grandis Sebastiano ispettore del genio civile, cav. Rombaux commissario delle ferrovie romane, cav. Bucci Filippo ingegnere capo della provincia di Perugia e cav. Badii Antonio sottocommissario per la costruzione della ferrovia aretina sulle cause del fuorviamento del treno 54 *della linea aretina, avvenuto nel giorno* 18 *luglio* 1867 *fra le stazioni di Ponte San Giovanni e Bastia.*

Scopo della nomina della Commissione fu quello di istituire una inchiesta sul fuorviamento avvenuto il giorno 18 corrente mese ed anno alle ore 4 circa del pomeriggio del treno n° 54 proveniente da Foligno e diretto a Firenze.

Il Ministero prefiggeva l'operato della Commissione alle indagini seguenti:

1° Esaminare quali ne siano state le cause;

2° Constatare quale fosse lo stato del corpo stradale ove successe il fuorviamento;

3° In quali condizioni si trovassero la macchina ed i veicoli del convoglio.

Nella notte del giorno 19 la Commissione si riuniva e si completava in Perugia. Nel mattino successivo si recava sulla località ove avvenne il disastro: cioè fra le stazioni di Ponte San Giovanni e Bastia; e precisamente rimpetto al villaggio detto Spedalicchio. Trovavansi presenti pure gli ingegneri della costruzione e della manutenzione, l'ispettore e sottoispettore dell'esercizio e del movimento della Società concessionaria; non che il capo meccanico signor Scultetus e buon numero di operai pronti a cominciare il lavoro di messa sul binario delle locomotive e tender rovesciate nella vicina campagna. Al momento che la Commissione si presentò sulla faccia del luogo, ritrovò il piano stradale e l'armamento completamente ristaurati ed in funzione d'esercizio, il che fu fatto per opera degli ingegneri della Società residenti in Perugia nella notte stessa che seguì al pomeriggio in cui avvenne il disastro; dimodochè l'interruzione della linea per la libera corsa dei treni fu brevissima.

In quanto allo stato delle cose al momento della visita, e riferibilmente al materiale mobile la Commissione esaminò già alla stazione di Ponte San Giovanni due carrozze degradate, ma però non tanto da non permettere il piccolo traino fino a detta stazione; e sul luogo, rovesciate a sinistra del corpo-stradale, per chi lo percorre da Foligno a Firenze « due locomotive accoppiate denominate *Foligno* e *Arezzo* » prima nel più profondo quella, e dopo quest'ultima.

Fra entrambe ed i rispettivi tender costituivano una linea obliqua al corpo stradale; a sinistra poi del medesimo trovavasi ridotta in minuti pezzi una cassa di vettura di terza classe, il cui treno era già stato trascinato a Ponte S. Giovanni.

La Commissione stabilisce nanti tutto i seguenti fatti, cioè.

1° Che la distesa ferroviaria ove è avvenuto il disastro trovasi rettilinea ed orizzontale;

2° Che il corpo stradale anzidetto trovasi quasi a rasa campagna e di ben poco elevato sulla stessa;

3° Che non è fiancheggiato da fossati o cave di imprestito di terra: fatalità volle però che il fuorviamento accadesse precisamente in quel punto e da quella parte ove il fosso Capitella attraversa detta strada e la costeggia per circa 50 o 60 metri: senza di che le conseguenze del disastro sarebbero state di ben poca entità.

Ciò premesso, la Commissione ha portato immediatamente le sue indagini sul personale e sul servizio, ma ha dovuto constatare che nulla vi è da rimproverare al medesimo.

Rispettivamente al corpo stradale ed all'armamento, la Commissione, dopo accurato esame del materiale degradato nell'avvenimento e dopo le più minute interrogazioni fatte al personale di servizio, ha dovuto formarsi e completare il suo convincimento che trovavasi in stato normale di viabilità, e che da esso non può essere dipeso nè provenire il fuorviamento.

Dopo, la Commissione ha portato la sua speciale attenzione sul materiale mobile, locomotive e veicoli componenti il convoglio e soprattutto sulla locomotiva che trovavasi in testa al treno, cioè la *Foligno*; a tale scopo e per essere viemaggiormente illuminata, chiamò e interrogò con massima cura e molto dettaglio quanti sul servizio di trazione trovavansi sulla località, e ciò fa specialmente rimarcare la Commissione perchè i macchinisti e fuochisti delle macchine rovesciate e in esame trovavansi in Arezzo, ove furono interrogati, come il fu il capo-deposito nel susseguente giorno 21.

Risultò impertanto alla Commissione:

1° Che la locomotiva *Foligno*, la prima a fuorviare, aveva un sensibile movimento di oscillazione trasversale all'asse della strada, molto pronunciato in questi ultimi tempi, e tale e tanto che era stato da molti osservato.

2° Che i cerchioni delle ruote anteriori, tuttochè in acciaio e in discreto stato, avevano perduto però per lungo e non mai interrotto lavoro quel coordinamento curvilineo che esiste fra il piano di appoggio ed il cosidetto orlo; e quest'ultimo poi aveva pure perduto quella rotondità che ha in capo; perdite derivanti, la prima dal forte fregamento contro le verghe che subiscono le ruote nel passaggio delle curve e negli sbalzi traversali; la seconda da un'opera di riduzione fatta nelle officine della Società; ma che è indispensabile che esistano onde rendere vani i tentativi ordinarii al rialzo che fanno le locomotive, le quali, mediante i medesimi, ricadono fra le verghe per la loro gravità.

In peggiori condizioni trovavansi i cerchioni di ferro battuto delle ruote posteriori.

Da questo stato di cose ne è divenuto che la parte superiore interna dell'orlo del cerchione aveva assunto una forma di *vivo spigolo tagliente*, producente inevitabilmente gli effetti di cui più oltre.

3° Che l'altezza dell'orlo dei cerchioni fu ritrovata di mill. 22, poco inferiore è vero a quella stabilita, e che esce dalle officine della Società livornese, ma però inferiore di 11 mill. circa a quella che generalmente hanno le locomotive delle altre società e linee in esercizio.

In ordine alla limitazione di tale altezza il capo meccanico signor Scultetus, che, come si disse, trovavasi sulla faccia del luogo, addusse che fu così adottata perchè nell'armamento di alcuni tronchi di ferrovia essendo stati messi i cuscinetti colle guance alte alternativamente all'interno ed all'esterno delle verghe, l'accorciamento rilevato riesciva indispensabile per la libera corsa delle locomotive senza rottura di cuscinetti;

4° Che fra le faccie esterne degli orli dei cerchioni e le interne delle verghe esisteva, nel tratto della linea ove è accaduto il disastro, un giuoco di 25 mill. e che fra le bronzine ed il collo delle ruote ne esisteva un altro di 16 mill., secondo quanto però, su questo ultimo, è stato deposto dai macchinisti stessi; imperocchè la Commissione non potè verificarlo direttamente stante la posizione in cui trovavansi le locomotive.

Rimettendo più oltre l'enumerazione di alcuni appunti secondarii la Commissione sviluppa qui di seguito le sue principali conclusioni.

È stato constatato:

a) Che la locomotiva *Foligno*, fra il giuoco degli orli delle verghe e quello delle bronzine al collo delle ruote, riuniva un giuoco complesso, e quindi uno sbalzo di quasi 4 centimetri;

b) Che per consumo avvenuto fra il piano di appoggio dei cerchioni ed il piano dei loro orli si è perduta la curva che li congiunge e che la rotondità in sommità all'orlo in parte levata nelle officine fu accresciuta nel passaggio sui piani inclinati delle piattaforme e che perciò ne risultò uno spigolo vivo tagliente alla sommità della faccia esterna di quest'orlo;

c) Che l'altezza degli orli per una speciale condizione dell'armamento trovasi di quasi 1/3 inferiore a quella delle locomotive di altre ferrovie in esercizio;

Da tali cose insieme riunite crede la Commissione che abbiasi a ripetere la *principale* causa del fuorviamento; e lo dimostra nel modo seguente.

La poca altezza dell'orlo e l'acutezza del suo angolo esterno hanno facilitato l'attraversamento obliquo della verga sinistra perchè l'ariste tagliente dell'orlo, o spigolo in uno degli sbalzi, ha fatto immediatamente presa sulla verga e quindi con molta facilità mordendo e solcando il ferro si è formato un piano inclinato ascendentale che portò la locomotiva prima sulla verga stessa e poscia, naturalmente, fuori del corpo stradale.

È facile darsi ragione completa del caso laddove si pensi che l'accennato sbalzo della locomotiva accadendo in stato di corsa non si effettua normalmente alle verghe, ma bensì in una direzione obliqua all'asse longitudinale della strada; quindi è facilissima la presa dell'orlo sulla verga quando questo ha perduto quella rotondità ed inclinazione che lo forzano, pel peso della locomotiva, a ricadere fra le verghe.

È ben chiaro di conseguenza che non sarebbe avvenuto il fuorviamento, con ogni ragionevole presunzione, ove l'orlo della ruota fosse stato più alto, avesse avute le curve sopradescritte e soprattutto quella di testa o sommità.

In conseguenza di ciò la Commissione sarebbe di unanime parere:

1° Che la Società sia obbligata di dare e conservare agli orli dei cerchioni delle locomotive una altezza non minore di 33 mill.

2° Che la Società sia diffidata a non lasciare in servizio i cerchioni quando sono vicini a perdere completamente la curva che collega il piano d'appoggio e l'orlo dei medesimi e specialmente quando la rotondità di sommità e l'inclinazione esterna degli orli si è perduta; e quindi sia obbligata a immediatamente levare lo spigolo sopra e più volte indicato.

3° Che la Società sia eccitata e levar dal servizio per ripararle quelle locomotive le quali in viaggio vanno soggette ad ossillazioni trasversali pronunziate.

La Commissione poi avendo dovuto accertarsi come sul tratto della linea da Arezzo a Foligno le locomotive effettuano una percorrenza annuale di circa 43 mila chilometri sarebbe di parere:

4° Che la Società fosse invitata a limitare un tal lavoro a molto meno. La Commissione non prefigge quale, ma nell'interesse della Società stessa, e più specialmente per la sicurezza del pubblico servizio crede che 25 mila chilometri siano già un discreto lavoro.

Perchè però una tale prescrizione sia osservata fa mestieri sia aumentato il numero delle locomotive.

È naturale che se non si prende un tal temperamento, se si continua a forzare le macchine a tale esagerato lavoro, non rimane tempo di ripararle, si deteriorano precipitosamente, la Società perde molto, e di più il servizio riesce pericoloso.

Venendo ora agli incarichi secondari la Commissione durante la sua inchiesta ha dovuto rilevare:

1° Che in una carrozza di 3ª classe proveniente dalla sezione sud delle Romane la cassa trovavasi collegata col telaio-treno mediante 4 sole chiavarde, tale collegamento è insufficiente per tenerla assicurata in casi di sinistri accidenti.

Nel fuorviamento in inchiesta, i viaggiatori feriti derivano solo da detta carrozza perchè nell'urto la cassa si staccò dal telaio e balzò, capovolgendosi dall'altra parte della strada; dunque la Commissione propone che la Società sia obbligata ad assicurare tali casse in modo solido e robusto: crederebbe poi la Commissione che tale prescrizione fosse da darsi alla sezione Sud, perchè, come è stato detto, è da tale sezione che detta carrozza proveniva.

2° La Commissione osservò che l'Art. 46 del regolamento dei macchinisti e fuochisti viene interpretato dal personale in modo diverso da quanto si dovrebbe.

È noto che, secondo il medesimo, nel caso di due macchine accopiate, la responsabilità della condotta del treno è lasciata intera a quella di testa. Contrariamente a ciò i macchinisti della linea si suddividono tale responsabilità e si formano una confusione imprecisa della medesima.

Ma oltre ciò la Commissione dovette pure convincersi, con grande spiacenza, che anche il personale superiore del movimento non si è fatto un giusto e preciso criterio della cosa e specialmente sull'ordine di collocamento delle locomotive in ragione della loro potenza, sembrando cioè al medesimo che sia indifferente mettere in testa una locomotiva più o meno forte di quella che la segue.

La Commissione dunque crede che sia pure da invitare la Società ad imporre al suo personale di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni ed allo spirito del regolamento.

3° La Commissione osservò che nelle stazioni nessuno assume l'ordine di agganciamento delle locomotive che è lasciato per solito ai macchinisti, i quali per risparmio o di tempo o di manovre o dell'una e dell'altra cosa insieme pongono in testa l'ultima macchina che arriva, senza badare alle sue qualità rispettivamente all'altra già attaccata al convoglio. Da ciò ne possono derivare grandi inconvenienti, e nel caso concreto vi ha luogo a ritenere che quando la *Foligno* fosse stata messa seconda all'*Arezzo*, probabilmente il fuorviamento non sarebbe avvenuto.

La Commissione propone che sia invitata la Società a provvedere a quest'ordine di servizio.

4° La Commissione avendo misurato la larghezza del binario nelle vicinanze del disastro trovò delle differenze di qualche riguardo, le quali potrebbonsi ritenere vicine alla tolleranza ordinaria e secondo il particolare opinamento del cav. Rombaux, non diviso dagli altri membri della Commissione, avere indirettamente influito in parte al fuorviamento. Accenna ciò la Commissione anche perchè ha potuto rilevare che sullo scartamento delle verghe gli ingegneri della Società non sono stati d'accordo fra loro e perciò la Commissione propone:

Che la Società sia invitata a curare la equidistanza delle ruotaie ed a continuare sollecitamente la realizzazione di un'unica equidistanza che è stato riferito essere incominciata, procurando di coordinarsi colle linee delle altre reti con cui trovasi in comunicazione; ciò fatto poi è necessario che si coordini pure a quelle delle ruotaie lo scartamento delle ruote del materiale mobile.

5° In ordine alla natura della verga tagliata, la Commissione crede che se il fianco del fungo invece d'esser sottile avesse avuto maggiore spessezza, forse l'orlo della ruota non avrebbe fatto tanto facilmente presa nel ferro.

6° Essendo risultato dalle deposizioni del personale che il peso sulle ruote delle locomotive viene regolato a vista, e siccome da una cattiva distribuzione di questo peso possono derivare fuorviamenti, la Commissione propone che la Società venga invitata a provvedersi delle opportune bilancie per regolare convenientemente il carico su ciascuna ruota delle sue macchine.

7° Dovette rilevare la Commissione che il convoglio non era munito della cassetta di soccorso chirurgico, lo che è contrario alle prescrizioni regolamentari; la Commissione penetrata dell'importanza di un mezzo così umanitario per prestare le prime cure ai feriti, propone sia da invitare la Società anche da questa parte a porsi in regola.

CORRISPONDENZE DALL'ESTERO

Ci scrivono da Guatemala in data del 3 giugno ultimo:

Ieri, giorno della festa nazionale d'Italia, venne inalberata la bandiera italiana sulla casa del signor duca di Licignano, incaricato d'affari del Regno d'Italia. Il Governo fece porre ugualmente la bandiera della Repubblica sul proprio palazzo, e nelle legazioni e consolati esteri sventolavano quelle delle nazioni amiche. Per disposizione di S. E. il Presidente, la banda musicale di uno dei corpi della guarnigione si recò nella mattina predetta alla legazione d'Italia, ove eseguì scelti pezzi di musica.

NOTIZIE ESTERE

FRANCIA. Si legge nell'*Etendard*:

Le nostre truppe hanno occupate senza resistenza tre provincie occidentali della bassa Cocincina.

Queste provincie contengono un milione di abitanti. I nostri soldati vennero accolti con simpatia.

Nelle piazze e negli arsenali furono trovati duecento cannoni, tremila fucili ed una quantità considerevole di munizioni.

— Il *Moniteur* pubblica un dispaccio del sig. Dano, console francese a Messico. In tale dispaccio il signor Dano rende un conto sommario degli avvenimenti che sono conseguiti alla presa di Messico ed alla capitolazione di Vera Cruz. I Francesi che avevano preso servizio nell'armata imperiale non vennero in alcun modo maltrattati. Il dispaccio non dice se essi si fossero imbarcati per l'Europa.

PRUSSIA. — Leggesi nella *Gazzetta Nazionale* di Berlino del 30:

Chi autorizza il governo francese ad immischiarsi nelle nostre trattative colla Danimarca? Egli si è adoperato pel suo protetto per quanto ha potuto e voluto a Nicolsburgo.

Ora, quando il trattato di pace è stato conchiuso egli lo conosceva ed ha dichiarato a più riprese che n'era contento; ma questo trattato non gli accordava un diritto di sorveglianza sulla Prussia e sull'Austria.

La pretensione d'immischiarsi nella determinazione della frontiera dello Schleswig del nord è in ritardo di dodici mesi interi. Un anno fa sarebbe stato tempo di fare per l'ultima volta un'obbiezione quando la Prussia acquistava i ducati, se egli vi si credeva autorizzato; infatti non si trascurò di farlo, ma tutto ciò che si potè ottenere in quel punto decisivo si fu di rimettere al giudizio della Prussia la quistione di sapere se vi sarebbe mezzo di tener conto dei voti espressi dal governo francese. È questo l'unico e vero senso dell'art. 5 del trattato di Praga.

L'esecuzione di quest'articolo esige un esame serio, specialmente nelle trattative col gabinetto di Copenaghen, trattative che infatti furono avviate. Non è egli il dovere della Francia di attenderne la fine avanti di pronunciare una parola di malcontento o di delusione? In generale il solo diritto ch'essa abbia è di dire la sua opinione sull'esito che avrà avuto la cosa.

Il contegno che la Prussia ha costantemente serbato verso di essa può servirle di garanzia che negli accordi che si conchiuderanno si terrà il maggior conto possibile della promessa che le fu fatta a Nicolsburg. Col suo avvertimento impaziente che in ogni caso è contenuto nel dispaccio qui rimesso, seppure esso non dice di più, la Francia oltrepassa il suo diritto e contravviene al dovere obbligatorio per tutti di rispettare la dignità e l'indipendenza degli Stati nei loro affari e risoluzioni interne. Forse abbiamo, da troppo lungo tempo già, lasciato la Francia esercitare una critica sconveniente sui nostri affari interni. Non ci arresteremo più dal dire che noi pure possiamo divenir suscettibili e che domandiamo che ci si tratti con riguardo.

Lo stesso giornale dice in un altro articolo:

Il governo francese ha egli uno scopo ben determinato? È dubbio: ma in nessun caso le cose non possono continuare su questo piede di una tutela che s'impone, di noie incessanti che generano una pace armata ed una incertezza completa in tutte le relazioni. Si disse già abbastanza all'Impero francese che l'evacuazione del Lussemburgo era un ultimo tentativo per sapere se si potesse vivere in pace secolui. Già in allora non si aveva paura niente affatto di lui; ma tutto ciò che si poteva fare per evitare un immenso massacro d'uomini, senza scopo, la Germania lo fece.

Ma s'interpretò male ciò alle Tuileries, e si credè che continuando a spingere ed a premere, si coglierebbero altri allori diplomatici. Gli è dunque tempo di finirla con tutte le graziosità dalla nostra parte, e di dire apertamente all'Impero francese che non vi è in Germania un solo partito che voglia fare dei sacrifizii per rialzare il suo splendore.

— L'*Havas* pubblica i seguenti telegrammi:

Berlino, 30 luglio.

La *Gazzetta della Germania del Nord* spera che i nuovi sforzi di mediazione presso la Porta saranno questa volta coronati di successo, se no il debito delle potenze cristiane sarà quello di insistere senza ritardo e con energia decisiva sull'oggetto delle loro rappresentanze.

Berlino, 30 luglio, sera.

Scrivono da Pietroburgo che l'Imperatore è partito per la Crimea passando per Mosca dove si fermerà alcuni giorni.

Berlino, 31 luglio.

La classe del 1864 venne mandata in congedo.

AUSTRIA. — Ecco il testo della legge sulla responsabilità ministeriale approvata dalle Camere austriache e sanzionata dall'imperatore:

Legge del 25 luglio 1867 sulla *responsabilità dei ministri* per i regni e paesi rappresentati nel Consiglio dell'impero, valevole per la Boemia, la Dalmazia, la Gallizia e Lodomiria con Cracovia, l'Austria inferiore e superiore, il Salisburghese, la Stiria, la Carintia, la Carniola, la Bukovina, la Moravia, il Tirolo, il Vorarlberg, l'Istria, Gorizia e Gradisca, come pure per la città di Trieste col suo territorio.

§ 1. Ogni atto di Governo dell'imperatore ha bisogno di venir contrassegnato da un ministro responsabile per avere il suo valore.

§ 2. I membri del Consiglio dei ministri possono venir tratti dal Consiglio dell'impero a responsabilità per tutti gli atti e le ommissioni, per cagione delle quali essi premeditatamente o per grave trascuranza violano la costituzione dei regni e paesi rappresentati nel Consiglio dell'impero, il regolamento provinciale di uno dei medesimi, ovvero un'altra legge.

§ 3. Questa responsabilità abbraccia in modo particolare:

a) Tutti gli atti del supremo potere del Governo compiuti nel tempo che i ministri trovavansi alla direzione degli affari ufficiali; e precipuamente le ordinanze imperiali rilasciate per

loro proposta, ovvero da essi controsegnate, oppure eseguite senza controfirma di un ministro;

b) Le loro proprie istruzioni, ovvero comandi rilasciati entro la cerchia dei loro affari d'ufficio;

c) L'appoggio dato premeditatamente perchè un altro ministro possa violare in modo grave il proprio dovere (§ 2).

§ 4. Gl'impiegati ai quali fu affidata la direzione indipendente di un ministero, sono da considerarsi come pari ai ministri per quanto concerne la loro responsabilità.

§ 5. Spetta di regola ai tribunali ordinari (§ 8) di procedere per azioni dichiarate colpevoli dal codice penale generale, o per ommissioni, delle quali fosse incolpato un ministro.

§ 6. Ogni ministro può venir tradotto dinanzi ai tribunali ordinari a risarcire quel danno che egli ha cagionato allo Stato, ovvero ad un particolare, riconosciuto contrario alle leggi da una Corte di giustizia dello Stato.

Quindi questo gravame non è ammissibile in quanto e insino a che fosse mossa e viene continuata l'accusa del ministro per l'azione per cui quel danno è avvenuto.

§ 7. Il diritto di accusa spetta ad ognuna delle due Camere del Consiglio dell'impero.

Una mozione diretta a quest'uopo dev'essere consegnata in iscritto e sottoscritta da 20 membri della Camera dei Signori, e da 40 della Camera dei deputati.

La mozione deve esattamente indicare i fatti sui quali essa è fondata, e la violazione del dovere, che è oggetto dell'accusa.

§ 8. Ognuna delle due Camere del Consiglio dell'impero può prendere come oggetto di accusa anche azioni punibili dei ministri, le quali soggiacciono alla legge penale generale, per quanto esse stanno in relazione colle funzioni pubbliche del ministro.

In tale caso solamente la Corte giudiziaria dello Stato (§ 16) è competente per simili azioni, e la inquisizione per avventura incoata presso un tribunale dev'essere ceduta alla Corte giudiziaria di Stato.

§ 9. Il presidente della rispettiva Camera deve porre all'ordine del giorno la proposta, entro otto giorni dal dì che gli venne consegnata.

La discussione deve venire limitata a ciò; se la Camera voglia passare all'ordine del giorno, ovvero se voglia rimettere la proposta ad una Commissione per lo studio.

§ 10. La Commissione eletta deve incamminare le rivelazioni preliminari per basare l'accusa, può sentire testimonii e periti, come pure il ministro contro cui fu fatta la proposta per avere degli schiarimenti o chiedere da lui una giustificazione scritta, e i documenti che possono servire a sua difesa.

§ 11. Nella discussione sopra il rapporto fatto dalla Commissione può essere presente il ministro e dare delle spiegazioni. Per ammettere l'accusa la deliberazione deve essere presa alla maggioranza di 2[3 dei voti.

§ 12. Ove la Camera deliberi di porre in istato di accusa il ministro, questi deve sospendere la sua operosità ufficiosa.

La deliberazione d'accusa dev'essere trasmessa all'imperatore col mezzo di un indirizzo.

§ 13. Il presidente della Camera, che muove l'accusa, deve comunicare la deliberazione d'accusa al presidente della Corte giudiziaria di Stato (§ 16) coll'invito di chiamare tosto a Vienna i membri della medesima.

§ 14. La Camera del Consiglio dell'impero da cui mosse l'accusa può deliberare con una maggioranza di 2/3 di voti di desistere dall'accusa fino a che cominci la procedura dinanzi alla Corte giudiziaria di Stato (§ 16).

§ 15. La Camera da cui mosse l'accusa deve destinare tre dei suoi membri per sostenere l'accusa dinanzi alla Corte giudiziaria di Stato.

§ 16. La procedura e la decisione sull'accusa avvengono presso la Corte giudiziaria di Stato.

La Corte giudiziaria di Stato dev'essere formata in modo che ognuna delle due Camere del Consiglio dell'impero elegga dodici cittadini indipendenti e giurisperiti dai regni e paesi rappresentati al Consiglio dell'impero, che però non possono appartenere a nessuna delle due Camere del Consiglio dell'impero, per la durata di sei anni, in qualità di membri della Corte giudiziaria di Stato. I membri eletti hanno a scegliere il presidente dal proprio seno.

§ 17. Se l'accusa mossa contro un ministro da una delle due Camere viene accompagnata alla Corte giudiziaria di Stato, questa deve eleggere dal proprio seno, per l'istruzione del processo, un giudice inquirente al quale spettano tutte le attribuzioni che spettano ad un giudice inquirente nelle procedure penali ordinarie.

Egli può quindi esaminare testimoni e periti, anche con giuramento, o disporre perchè siano esaminati dal tribunale.

Gl'impiegati sono sciolti in tale esame dal dovere di conservare il segreto d'ufficio. L'inquisizione dev'essere condotta a termine dentro sei mesi alla più lunga.

§ 18 Quando il giudice inquirente ritiene chiusa la inquisizione, il presidente della Corte giudiziaria di Stato deve pubblicare il giorno del dibattimento principale o darne parte all'accusatore e all'accusato.

Ogni accusato ha diritto di scegliersi uno o più difensori.

§ 19. Spetta il diritto all'accusato — e se sono diversi, a tutti in comune — come pure ai sostenitori dell'accusa, di rifiutare sei membri per ciascheduno della Corte giudiziaria di Stato, senza addurne i motivi, però in modo che nel numero dei membri che rimangono il numero dei giudici eletti da ogni Camera sia eguale.

Se non si fa uso di tale diritto, o non lo si esercita completamente si dovrà diminuire il numero dei giudici col mezzo della sorte, in modo che rimanga un numero complessivo di 12 giudici, e precisamente l'eguale numero degli eletti da ogni Camera.

Il presidente può essere rifiutato, ma non estratto a sorte.

Nel primo caso i giudici formanti il tribunale giudicante scelgono il presidente dal loro seno.

§ 20. La principale procedura davanti alla Corte giudiziaria di Stato è pubblica ed orale.

Per la validità del giudizio è necessaria la presenza non interrotta di almeno 10 membri.

I giudici giudicano secondo la loro convinzione e sono vincolati a prescrizioni di prove positive.

Il presidente deve dare il suo voto in ogni caso.

La votazione è segreta e avviene mediante ballottazione.

§ 21. La sentenza deve pronunciare coll'indicazione dei motivi se l'accusato sia colpevole, o no. Nel primo caso — al qual uopo si richiede una maggioranza d'almeno due terzi dei voti — debbono indicarsi nella sentenza i fatti ammessi come provati, e qualificarsi la loro punibilità.

§ 22. Le prescrizioni del regolamento generale di procedura penale debbono essere seguite dalla Corte giudiziaria di Stato, in quanto dietro la presente legge non sia imposta alcuna deviazione.

§ 23. La conseguenza legale della condanna è sempre l'allontanamento del condannato dal Consiglio della Corona; però secondo la qualità delle circostanze aggravanti può essere pure pronunciato il licenziamento del condannato dal servigio dello Stato e la perdita temporanea dei diritti politici.

Qualora siavi a carico dell'accusato anche un'azione od omissione preveduta nel Codice penale generale, la Corte giudiziaria di Stato deve applicare inoltre al medesimo le disposizioni di questa legge.

§ 24. La Corte giudiziaria deve pronunciare l'obbligo del condannato di prestare risarcimento qualora si possa determinare con sicurezza tanto l'importo del medesimo quanto la persona a cui esso spetta.

Se ciò non è possibile la sentenza può pronunciare l'obbligo della prestazione del risarcimento e riserbare alla ordinaria via legale la determinazione dell'importo.

§ 25. Contro la sentenza della Corte giudiziaria di Stato non è ammissibile alcun mezzo legale.

§ 26. La procedura intorno ad un deliberato d'accusa riconosciuto ammissibile non può venire impedita dalla proroga o dalla chiusura del Consiglio dell'impero e neppure dallo scioglimento della Camera dei deputati.

§ 27. Il procedimento contro il ministro dinanzi la Corte giudiziaria di Stato cessa di essere ammissibile, se l'accusa non è mossa nella sessione immediatamente seguente a quella in cui fu commessa l'azione contraria alla legge, e nel caso che quest'azione venga conosciuta dal Consiglio dell'impero soltanto col mezzo della chiusa dei conti dello Stato, in quella sessione del Consiglio dell'Impero in cui tale chiusa dei conti di Stato viene a disamina.

§ 28. Il diritto d'accusa (§ 6) si estingue colla prescrizione secondo le disposizioni del Codice civile generale. La prescrizione viene interrotta dai dibattimenti intorno all'accusa dei ministri.

§ 29. L'Imperatore non potrà esercitare il diritto di grazia in favore d'un ministro trovato colpevole, che in base d'una proposta fatta dalla Camera del Consiglio dell'impero da cui partì l'accusa.

§ 30. La rinunzia al servizio dell'accusato prima della fine del processo non è ammissibile.

La circostanza che il ministro siasi già prima ritirato, o non si trovi più al servizio dello Stato non si oppone all'accusa.

§ 31. La presente legge entra in attività col giorno della sua promulgazione.

Vienna, 25 luglio 1867.

FRANCESCO GIUSEPPE m. p.

BEUST m. p. — TAAFFE m. p. — JOHN m. p. ten. mar. BECKE m. p. — HYE m. p.

Per ordine sovrano
BERNARDO cav. DI MEYER m. p.

AMERICA. — Il *Times* ha da Nuova York, 18 luglio:

Il signor Stevens ha presentato un *bill* nella Camera dei rappresentanti che stabilisce per il governo del Sud tre commissari civili da nominarsi dal Congresso indipendenti dalla tutela presidenziale militare o giudiciale.

La Camera ha passato una risoluzione per stimolare il presidente a dare informazioni intorno alle spedizioni che si organizzano per intervenire nelle faccende del Messico col proposito vero o falso di vendicare Massimiliano, e dire quali provvedimenti il governo ha presi per impedire la partenza di quelle spedizioni.

Dicesi che nel Sud il reclutamento col pretesto di vendicare Massimiliano, progredisce.

Notizie venute qui dal Messico c'informano che Juarez ha riaperto il porto di Tampico. Gomez e Canales erano in aperta ribellione contro Juarez e avevano dichiarato indipendente lo Stato di Tamaulipas.

Notizie da Hayti dicono che Salnave è stato eletto alla unanimità presidente della Repubblica.

Luglio, 20.

La Camera dei rappresentanti ha ordinato che si formi un Comitato d'inchiesta sulla esecuzione di Massimiliano e sul decreto uscito nell'ottobre del 1865 che proclamava fuori della legge i repubblicani messicani.

È stata mandata al Comitato degli affari esteri una risoluzione della Camera per congratularsi col Messico per aver trionfato dell'intervento straniero.

Dalle notizie venute da Vera Cruz il 14 corrente si desume che la signora Juarez era arrivata in quella città e fu ricevuta con entusiasmo. Juarez era giunto nella capitale e aveva respinto l'offerta di essere rieletto presidente. Vidaurri è stato fucilato a Queretaro, ed altri sono stati condannati. Si conferma la voce della esecuzione di Santa Anna. Dicesi che Marquez è celato nella capitale; se verrà preso sarà fucilato. La fregata austriaca *Elisabetta* accoglieva a bordo i rifugiati.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

Ci viene comunicato:

I parroci dell'archidiocesi di Vercelli partecipanti al sussidio sulla cassa del Regio Economato Generale di Torino in esecuzione del Regio decreto 8 luglio 1860, gratissimi alla Sovrana beneficenza, sentono il dovere di porgere per mezzo del Regio subeconomo di Vercelli questo pubblico attestato di riconoscenza a S. E. il ministro di grazia giustizia e dei culti per l'ordinamento della recente distribuzione semestrale, nonchè al commendatore Fenolio economo generale per il sollecito riparto di tale sussidio, che specialmente nella minacciosa invasione del morbo asiatico loro riesce più opportuno che mai.

— In seguito ad accordi presi tra il maresciallo dei carabinieri R. di Ates-a (Chieti), il delegato di P. S., il sindaco ed il signor Clemente Rotolo, proprietario pure di detto comune, fu indotto il brigante Profeta Francesco fu Nicola a costituirsi alla giustizia.

Segnaliamo alla considerazione del pubblico quei funzionari ed il proprietario predetto per il servizio che per tal modo seppero rendere alla sicurezza pubblica.

— Il signor Leone Regnault, procuratore generale sostituto di S. A. R. il duca d'Aumale, annunzia per lettera al prefetto di Palermo che S. A. R. lo autorizzò a rimettergli la somma di lire 500 perchè siano distribuite alle famiglie indigenti del comune di Terrasini in quel circondario, le quali abbiano sofferto delle perdite.

— Il *Corriere Mercantile* pubblica una lettera nella quale, rettificandosi un'asserzione intorno all'età della fregata *Des-Geneys*, si afferma che essa uscì dal cantiere della Foce nell'anno 1827 col nome battesimale di *Haute-Combe*, nome che mutò poi nel 1839 con quello di *Des-Geneys*.

— Il *Giornale di Roma* annunzia che il processo ordinario per procedere alla causa di beatificazione e di canonizzazione di Elisabetta Canori Mora, romana, morta in odore di santità il 5 febbraio 1825, iniziato il 6 settembre 1864, toccò il suo termine in giugno ultimo e venne dichiarato pubblico colle solite formalità il giorno 13 dello scorso luglio.

— Nell'adunanza dell'Accademia delle scienze di Francia del 29 luglio ultimo tornò in campo la discussione intorno ai manoscritti di Pascal trovati testè dall'accademico signor Chasles il quale crede di poter dimostrare con essi come il fisico francese avesse preceduto l'inglese Newton nell'enunziazione della legge di gravitazione. Il presidente Chevreul, per terminare quella discussione che minacciava di protrarsi indefinitamente, rinviò la quistione all'esame dell'ufficio e dei signori Chasles, Duhamel, Le Verrier e Delaunay.

Nella stessa adunanza il signor Scoutteten, di Strasburgo, lesse una nota intorno agli strumenti di chirurgia che si sono scoperti nelle rovine di Ercolano e di Pompei. Il dotto professore opina che alcuni di quegli strumenti, e segnatamente una tenta, riescano nella pratica più comodi che gli attuali.

— Si legge nel *Journal des Débats* del 31 luglio:

Domenica avvenne a Auxerre la inaugurazione della statua del maresciallo Davoust.

La statua è opera di Dumont dell'Istituto, ed è stata messa alla estremità della spianata del tempio. È sostenuta da un piedistallo di granito grigio di Morvan sul quale sono incisi i nomi delle principali battaglie in cui tanto onore raccolse Davoust, e questa iscrizione: « Sottoscrizione nazionale. »

— Ecco, secondo sorgenti certissime, alcune note statistiche sulla popolazione scandinava agli Stati Uniti.

A Nuova York dimorano circa 40,000 scandinavi (danesi, norvegi, svedesi). Hanno quattro parrocchie, una società letteraria e una drammatica; due associazioni di soccorso per i malati. In Brooklin abitano 5,000 scandinavi; a Boston 1,000; a Chicago, 20,000; a San Francisco 2,000, e in molte città occidentali sonovene alcune migliaia.

Il maggior numero si trova nell'Illinois, Wiconsin, Yowa, Minnesota e nel Kansas; in quegli Stati sono più di quattrocento parrocchie scandinave; due terzi sono luterane e un terzo metodiste. In tutte le grandi città della Unione vi sono dei consolati svedesi e danesi, delle banche, de' sensali, degli importatori, dei negozianti in grande e degli uomini d'affari scandinavi.

La popolazione collettiva scandinava negli Stati Uniti si annovera ad un milione nel quale non sono compresi i discendenti di quelli che vennero a stabilirsi a Nuova York.

Gli Scandinavi hanno un giornale quotidiano, un giornale semi ebdomadario, sette ebdomadari e tre fogli mensuali. In Nuova York esce la *Skandinavisk Post*, in una edizione quotidiana, semi ebdomadaria e ebdomadaria. Nell'Illinois escono quattro giornali settimanali scandinavi e nel Wisconsin due.

Secondo il *Post och Inr. Tid.* nel 1866 furono gettati sul lido svedese 122 navi (nel 1865, 118) tra le quali 39 svedesi, 12 norvege, 36 inglesi, 7 finlandesi, 9 prussiane, 5 del Mecklemburg, 4 francesi, 3 russe, 3 olandesi, 3 danesi e 1 dell'America del Nord.

(*Koln Zeitung*)

Nuove pubblicazioni. — La *Rivista dei comuni italiani*; — fascicolo di luglio.

Questa Rivista che porta in fronte anno VII, ha ora riprese in Firenze (Regia Tipografia) le sue pubblicazioni mensili con ottimi auspicii a giudicarne da questo primo fascicolo, dai propositi, dalle promesse della nuova redazione. È un giornale che si propone trattar seriamente e praticamente i grandi e vitali interessi dei comuni: il saggio, come dicemmo, è buono e promettente. Auguriamo alla *Rivista* che l'amore allo studio, alle profittevoli letture, alle feconde discussioni assecondi gli intendimenti de' suoi compilatori.

Ecco il *sommario* del fascicolo or ora venuto in luce:

Introduzione. — *Domenico Canonica.*

Il Comune. — *A. Plebano.*

L'imposta sul valore locativo. — *Adolfo Sanguinetti.*

Sulla scienza statistica. — *Giuseppe Biundi.*

Una pagina di storia contemporanea. — Lettera politica inedita di *Carlo Luigi Farini.*

Rassegna statistica ed economica. La popolazione di Siena nel 1866. Le casse di risparmio di Torino, Catania, Ascoli-Piceno, Forlì, Parma, Piacenza, Bagnacavallo, Perugia. — Società industriali e commerciali. — La provincia di Lucca. — Movimento della popolazione del Regno nel 1865. — *Domenico Canonica.*

Il raccolto serico. — Rivista politica. — Bibliografia. — Atti legislativi ed amministrativi.

— L'*Arte teatrale* è un nuovo periodico che nel corrente mese di agosto verrà pubblicato, in Firenze, dalla Agenzia dei signori fratelli Somigli: si occuperà di teatri, arti, lettere e darà per giunta una galleria artistica e caricature.

— È uscito il fascicolo ottavo della *Nuova Antologia* 1° agosto 1867, che contiene le seguenti materie:

La poesia giocosa in Italia. — Parte terza ed ultima — *Pietro Fanfani.*

Virgilio nella tradizione popolare del Medio Evo. — Virgilio mago innamorato. — (Fine). — *Domenico Comparetti.*

Vittoria Accoramboni. (Storia del Secolo XVI.) — *Domenico Gnoli.*

Giuseppe Puccioni e la Scienza Penale. — Indipendenza della magistratura toscana. — Effetti del sub spirito progressivo nelle altre magistrature italiane. — Errore de'commentari ufficiali. — Esempi della libertà interpretativa di Giuseppe Puccioni. Pena di morte, ecc. — Parte terza ed ultima. — *Francesco Carrara.*

La Chiesa, lo Stato, e la liquidazione dell'asse ecclesiastico. — *Antonio Scialoja.*

Gli artisti italiani premiati a Parigi e il critico Maxime du Camp della Revue des deux Mondes. — *Vito Beltrani.*

La legge di riforma elettorale nella Camera dei Comuni. — *Ruggiero Bonghi.*

Rassegna letteraria.

Alberto, poema contemporaneo di Francesca Lutti, con un discorso di *Andrea Maffei*. Firenze, succ. Le Monnier, 1867. Pag. xxvi-453. — Isidoro Del Lungo.

Le signe de la croix avant le christianisme, par G de Martillett, Paris, Reinwald, 1866. — *Z.*

Rassegna drammatica.

Rassegna politica.

Bollettino bibliografico.

Annunzi di recenti pubblicazioni.

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.

Il signor Carlo Cerruti, del vivente Benedetto, da Novara, allievo del Collegio Caccia, ha sostenuto tutti gli esami speciali del corso di giurisprudenza in questa R. Università a pieni voti assoluti e con la lode, e negli esami generali è stato approvato pure a pieni voti, e la Commissione esaminatrice gli ha aggiudicato una menzione onorevole.

Si rende pubblico un così splendido risultato degli studi percorsi dal signor Carlo Cerruti a soddisfazione di lui, onde eccitare ne' suoi compagni una nobile emulazione, ed in esecuzione del disposto dall'art. 68 del regolamento 14 settembre 1862.

Torino, il 17 luglio 1867.

D'ordine del signor Rettore
Il Segretario capo: Avv. ROSSETTI.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 1°

Il *Moniteur du soir* pubblica l'itinerario del viaggio delle LL. MM. a Salzburgo, conforme alla nota del *Constitutionnel*.

Lo stesso giornale riproduce l'articolo del *Constitutionnel* di questa mattina.

Vienna, 2.

Il barone di Prokesch Osten, internunzio e ministro plenipotenziario dell'Austria a Costantinopoli, è stato elevato al grado d'ambasciatore.

Bukarest, 2.

Il presidente del Consiglio signor Cretzulesco ha dato le sue dimissioni. Il principe Carlo non le ha accettate; ma il signor Cretzulesco persiste nel non voler più far parte del Gabinetto se i fratelli Bratiano conservano qualche portafoglio. È perciò molto probabile una modificazione parziale del Ministero.

Berlino, 2.

Il *Monitore prussiano* pubblica due ordinanze reali, datate entrambe da Ems. La prima, del 14 luglio, nomina Bismark cancelliere federale; la seconda, del 26 luglio, stabilisce che il Bollettino delle leggi sia l'organo della Confederazione del Nord.

Atene, 1.

Notizie di Candia recano che gl'insorti sono rientrati in Sfakia.

I Turchi, stretti dalla mancanza di viveri e di acqua, abbandonarono la spianata di Askyphò. Le provincie di Sfakia, di Retimo e di Heraclion sono in piena insurrezione.

L'ammiraglio francese, accompagnato da un altro legno francese e da uno russo, è arrivato al Pireo trasportando 1400 donne, fanciulli e vecchi. L'ammiraglio riparte questa sera per continuare la sua opera di salvamento.

Parigi, 2.

Chiusura della Borsa di Parigi.

		1	2
Fondi francesi 3 %		69 10	69 —
Id.	4 1/2 %	— —	— —
Cons. ital. 5 %		49 30	49 —
Id.	15 agosto	49 50	48 85

Valori diversi.

Azioni del Cred. mobil. francese		338	327
Id.	italiano	—	—
Id.	spagnuolo	—	—
Azioni str. ferr. *Vittorio Emanuele*		70	70
Id.	Lombardo-venete	370	367
Id.	Austriache	457	455
Id.	Romane	72	72
Obbligazioni str. ferr. Romane		109	109
Id.	prest. austriaco 1865	320	321
Id.	in contanti	—	—

Londra, 2.

Consolidati inglesi 94 1/8 94 1/4

Matamoros, 18 luglio.

Juarez è portato nuovamente candidato alla presidenza per le prossime elezioni.

Escobedo avrà il comando dell'esercito.

Diaz ha ordinato l'arresto di tutti i rappresentanti esteri che ricusano di riconoscere il governo della repubblica.

Nuova York, 24.

Corre voce che Seward non sarà per inviare alcun ministro a Messico.

Corfù, 2.

Si ha da Atene che, ove la questione cretese non venga risolta nel mese di settembre, la Grecia dichiarerà la guerra alla Turchia.

Belgrado, 2.

Il Sultano è giunto qui oggi. Il suo arrivo venne salutato da 101 colpo di cannone.

Parigi, 3.

Il *Moniteur* annunzia che l'Imperatore e l'Imperatrice hanno ricevuto ieri il Principe Umberto.

Londra, 3.

La Camera dei Lords ha adottato il *bill* di riforma alla terza lettura.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 2 agosto 1867, ore 8 ant.

Il barometro si è fortemente abbassato nelle ultime 24 ore di 6 a 7 mm. nel nord, di 3 a 4 mm. nel sud. Temperatura alzata. Pioggia nel nord e nel centro. Cielo generalmente nuvoloso e qua e là temporalesco. Anche il mare è agitato. Forti i venti di sud e sud-ovest anche nell'alto dell'atmosfera.

Qui il barometro è stazionario.

In Europa sono alte le pressioni specialmente nel nord e in Inghilterra.

Stagione ancora incerta e da temporali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 2 agosto 1867.

	ORE 9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 746, 0	mm 746, 0	mm 746, 0
Termometro centigrado	25, 5	30, 0	22, 0
Umidità relativa	63, 0	42, 0	42, 0
Stato del cielo	nuvolo	sereno e nuvoli	nuvolo
Vento direzione / forza	O debole	O quasi for.	SO debole

Temperatura { massima + 30,5 / minima + 16,0 }

Minima nella notte del 3 agosto + 18,0.

Nelle 24 ore pochissima pioggia ad intervalli non misurabile.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera nuova del maestro conte Bolognetti: *Lorenzo Soderini.*

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da G. Peracchi rappresenta: *Il figlio di Giboyer.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Carlo Lollio rappresenta: *La forza della coscienza.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 3 Agosto 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		52 35	52 25	» »	» »	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.			70 »	69 50	» »	» »	» »	
Id. 5 0/0	god. 1 aprile 1867		35 1/2	35 »	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1400	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	» 1 genn. 1867	1000	» »	» »	» »	» »	1520	
Cassa di sconto Toscana in sott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	44 1/2	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle sudd. C D.	» 1 luglio 1867	500	160 »	155 »	» »	» »	» »	
Dette	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	199 »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1867	500	125 »	123 »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	385 »	385 1/2	» »	» »	» »	
Dette in serie di 1 a 2	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2 ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	53 1/2	
3 0/0 idem	» 1 aprile 1867		» »	» »	» »	» »	36 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	26 65	26 62
dto.	60			dto.	90			Parigi	30	106 55	105 40
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	106 1/2	106 »
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	»	»
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	»	»
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	»	»
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		21 23	21 22
Genova	30			Amsterdam	90						
Torino	30			Amburgo	90			*Sconto Banca* 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0 52 35 contanti.

Il vice sindaco: NENES VAIS

Segue **ELENCO N° 38** delle Pensioni liquidate dalla Corte dei Conti del Regno a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie.

N° d'ordine	COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DELLA NASCITA	QUALITÀ	LEGGE APPLICATA	DATA DEL DECRETO di liquidazione	PENSIONE MONTARE	PENSIONE DECORRENZA	OSSERVAZIONI
73	Boschetti Angelo	9 agosto 1814 - Milano	già inserv. presso l'ufficio del bollo ordinario in Milano	14 aprile 1864	31 dicembre 1865	497 »	1 luglio 1865	
74	Spagnoletti Filippo	11 febbraio 1820 - Parma	ex-ricevitore nel drappello delle guardie di polizia della R. città di Parma, in aspettativa	3 gennaio 1843	8 gennaio 1866	127 11	1 ottobre 1865	
75	Cattaneo Orsina Virginia	2 ottobre 1826 - Guastalla	ved di Pietro Bernini inserviente negli uffici della prefettura di Parma	2 luglio 1822	id.	156 15	—	per una sola volta.
76	Ambrogi Giovanni	31 luglio 1809 - Roma	già ricevitore doganale a Votto (Modena) in disponib.	14 aprile 1864	id.	657 »	1 giugno 1865	
77	Fantuzzi Teresa	19 maggio 1805 - Bologna	ved. di Bersani Marcello già tenente nei veterani pontificî in ritiro	16 aprile 1844	id.	532 »	25 luglio 1865	durante vedovanza.
78	Gelanti Gaet[illegible]	7 giugno 1834 - Livorno	già volante di strada a Livorno	22 novembre 1849	id.	420 »	1 dicembre 1865	lire 365 62 a carico dello Stato e lire 54 38 a carico del municipio di Livorno.
79	Bindoli Tom aso	18 settembre 1818 - Lucca	già sostituto cassiere nel dazio consumo	id.	id.	736 »	1 novembre 1865	
80	Pendola cav. prof. Tommaso	22 giugno 1800 - Firenze	già prof ordinario di filosofia del diritto nella R Università di Siena, e rettore della Università stessa	id.	id.	3536 »	id.	lire 621 41 a carico dello Stato, lire 88 55 a carico del municipio di Pisa e lire 26 04 a carico del municipio di Lucca.
81	Caretti Maria	27 settembre 1838 - Orbetello	ved. di Pietro Ugolini già contabile nell'amm militare, morto in attività di servizio	id.	id.	480 »	11 agosto 1865	durante vedovanza.
82	Lupano Alessandro	—	già soldato nel 16° regg fanteria	7 febbraio 1865	id.	533 33	20 febbraio 1865	
83	Massa Antonia	6 maggio 1800 - Alba	ved. del sottotenente al ritiro Fontaine Giorgio	27 giugno 1850	id.	225 »	25 ottobre 1865	id.
84	Serocca Angelo	25 agosto 1806 - Colle (Benevento)	ex-caporale nella Casa R. inv. e comp. vet. di Napoli	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	465 »	1 settembre 1865	
85	Sanguinara Costantino	22 febbraio 1809 - Bagnasco	già appuntato nella 1ª legione del Corpo dei carab RR.	27 giugno 1850	id.	465 »	19 ottobre 1865	
86	Nantel Claudio	11 marzo 1819 - St-Offenge dessous	già appuntato id.	id.	id.	395 20	25 novembre 1865	
87	Basso Chiaffredo	4 aprile 1817 - Cetona	già applicato id.	id.	id.	475 »	21 ottobre 1865	
88	Frasca Enrico	21 aprile 1816 - Vasurga	brigadiere nel Corpo dei carabinieri Reali	id.	id.	560 »	3 dicembre 1865	
89	De Maio Luigi	17 novembre 1815 - Capua	furiere maggiore nel 1° regg artiglieria	id.	id.	620 »	22 ottobre 1865	
90	Sarri Francesco	30 luglio 1817 - Chiusi	maresciallo d'alloggio nel Corpo dei carabinieri Reali	id.	id.	802 »	27 luglio 1865	
91	Abelli Giacomo	4 agosto 1808 - Parma	ex- arciere nel drappello delle guardie di polizia della R. cittadella di Parma, in aspettativa	3 gennaio 1843	id.	342 »	—	per una volta tanto.
92	Fontana dott. Giovanni	1 maggio 1801 - Morbegno	già vice presidente del trib di circondario in Milano	Dirett. austriache	id.	4666 67	1 novembre 1865	
93	Barbisotti Giuseppe	15 ottobre 1798 - Milano	già guardiano di carceri a Chiavenna	id.	id.	777 77	1 id. 1864	
94	Bersocchini Giustina	4 settembre 1799 - Bologna	vedova di Callegari Antonio, magazziniere delle polveri solforee in pensione	1 maggio 1828 28 giugno 1843	id.	164 92	7 maggio 1865	durante vedovanza.
95	Marcellino Giovanni	3 ottobre 1808 - Pinerolo	soldato nel 1° reggimento del treno d'armata	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	372 »	18 settembre 1865	
96	Ballani Michela	28 settembre 1788 - Ancona	ved. di Griffoni Pietro già musicante nelle truppe pontificie in ritiro	16 aprile 1844	id.	96 11	23 febbraio 1865	id.
97	Celli Michele	21 giugno 1810 - Lucca	già cassiere del dazio consumo a Lucca.	22 novembre 1849	id.	1152 »	1 novembre 1865	cioè lire 981 54 a carico dello Stato e lire 170 46 a carico del municipio di Lucca
98	Manini Filippo	26 maggio 1812 - Bologna	già scrivano di 1ª classe alla direzione delle gabelle in Bologna	1 maggio 1828 28 giugno 1843	id.	1436 40	1 dicembre 1865	
99	Boni Prospero	18 marzo 1801 - Bologna	già capo della sez. tabacchi, computista aggiunto nella soppressa amm dei sali e tabacchi in Bologna	id.	id	2400 »	id.	
100	Gambarini Giovanni	15 giugno 1813 - Concordia	già maestro di grammatica nel ginnasio di Concordia	4 settembre 1803	id.	480 »	16 ottobre 1862	cioè lire 221 54 a carico del tesoro nazionale e lire 258 46 a carico del comune di Concordia.
101	Pinnarò Francesco	12 giugno 1813 - Catanzaro	luogotenente nella Casa R. invalidi e vet. di Napoli	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	1200 »	1 novembre 1865	
102	Polizzi Giuseppe	8 aprile 1805 - Morreale	guardia nelle guardie R. del palazzo	id.	id.	565 »	25 ottobre 1865	
103	Chiusano Fortunato	17 marzo 1811 - Torino	id.	id.	id	525 »	26 id.	
104	Beccaria Maddalena	7 gennaio 1812 - Asti	ved. di Peracchio Giovanni già serg. nella Casa R. inv.	27 giugno 1850	id.	110 75	2 gennaio 1865	durante vedovanza.
105	Angelini Maria	27 marzo 1810 - Torre Orsina	ved. la prima e figli gli altri di Conti Giuseppe già custode carcerario morto in attività di servizio	1 maggio 1828 28 giugno 1843	id.	165 93	18 marzo 1860	durante vedovanza della Angelini Maria, minore età del figlio Vincenzo e stato nubile delle figlie Sofia ed Ermenegilda
	Conti Sofia	nel 1833 - id.						
	Id. Ermenegilda	30 luglio 1839 - Spoleto						
	Id. Vincenzo	1 aprile 1845 - Fermo						
106	Re Angelo Luigi Gioacchino	5 gennaio 1806 - Novara	già delegato nell'amministrazione di pubblica sicurezza	21 febbraio 1835	id.	1640 62	1 settembre 1865	
107	Pecorari Gerolamo	11 gennaio 1792 - Napoli	già aiutante alla clinica oculista nell'Univers. di Napoli	14 aprile 1864	id.	489 »	1 novembre 1865	
108	Vacchieri cav. Giovanni	14 febbraio 1809 - Venaria Reale	già capo sezione nell'amm. centrale della guerra	id.	id.	2999 »	id.	
109	Di Lorenzo Anteri Giuseppe	13 aprile 1810 - Catania	ricevitore della dogana di Livorno	25 gennaio 1823	id.	612 »	1 giugno 1865	
110	Jacono Giuseppe	13 genn. 1804 - Foria d'Ischia (Napoli)	piloto di 2ª classe nello stato maggiore dei porti della marina	20 giugno 1851 26 marzo 1865	id.	1300 »	1 settembre 1865	
111	Travajni 1° Giuseppe	26 novembre 1814 - Inverio Inferiore	appuntato nella 1ª legione del Corpo dei carabin. Reali	27 giugno 1850 7 febbraio 1865	id.	535 »	3 dicembre 1865	
112	Prugnolini Telesforo	8 gennaio 1819 - Cetona	caporale nelle comp. operai e veterani di artiglieria	id.	id.	374 »	13 ottobre 1865	
113	Ronconi Giuseppe	9 genn. 1816 - Doccia di Pontigliare	appuntato nella 4ª legione del Corpo dei carab. Reali	id.	id.	465 »	26 novembre 1865	
114	Cirurso Domenico	16 aprile 1815 - Torre	furiere nelle compagnie veterani		id.	461 50	16 luglio 1864	conchè gli cessi quella concessagli per decreto 21 ottobre 1864.
115	Gandini Galeazzo	10 maggio 1815 - Alessandria	capitano nell'arma di fanteria in aspettativa	27 giugno 1850	id.	1780 »	1 novemvre 1865	
116	Perrino Giovan Battista	11 dicembre 1819 - Ventimiglia	sergente nelle compagnie veterani	id.	id.	510 »	6 ottobre 1865	
117	Allora Francesco	22 novembre 1814 - Riva Chieri	sottotenente nello stato magg. delle piazze presso il comando militare del circondario di Foligno	id.	id.	1180 »	16 id.	
118	Rusconi Pietro	4 luglio 1818 - Appiano	caporale nelle compagnie operai e vet. d'artiglieria	id.	id.	381 »	1 dicembre 1865	
119	Coppi Luigi	6 giugno 1813 - Calitri S Angelo dei Lombardi	furiere magg. nelle compagnie veterani	id.	id.	725 »	1 settembre 1865	
120	Amato Gio. Battista	18 settembre 1800 - Cattabellotta	già sostituto segretario di giudicatura mandamentale	14 aprile 1864	id.	1133 »	—	per una volta tanto.
121	Cutugno Concetta	9 settembre 1824 - Messina	ved. del commesso d'intendenza Daneo Pietro	25 gennaio 1823	id.	51 »	10 maggio 1863	durante vedovanza.
122	Graziano Carolina	1 aprile 1820 - Napoli	ved. di Salierno Filippo già sottotenente d'arsenale nella R. marina, morto in attività di servizio	20 giugno 1851 26 marzo 1865	id.	433 33	9 novemvre 1865	id.
123	Dara Niccolò	22 ottobre 1794 - Palazzo Ariano	già presidente del tribunale di circond. di Caltagirone	25 gennaio 1823	id.	1841 66	1 id. 1864	
124	Dacorsi Giovanni	25 settembre 1811 - Napoli	già uffiziale di stampa nella soppressa amministrazione del lotto in Napoli	14 aprile 1864	id.	924 »	1 ottobre 1865	
125	Giordano Luigi	12 ottobre 1817 - Napoli	già uffiziale nell'amministrazione delle poste	id.	id.	3911 »	—	per una volta tanto.

(Continua)

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

ANNUNZI

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, facente funzione di tribunale di commercio, con sentenza del 29 luglio 1867, registrata con marca da bollo da lire una annullata, alle istanze di Antonio Calvetti negoziante orologiaro in Firenze via Por Santa Maria, ha dichiarato il di lui fallimento; ha ordinato l'immediato inventario della taberna, magazzino, casa di abitazione, ecc. del fallito; ha nominato in giudice delegato il signor Vincenzio Pallavicini ed in sindaco provvisorio il signor Gaetano Formigli; ed ha stabilito la mattina del 14 agosto 1867, a ore 11, in Camera di consiglio di questo tribunale l'adunanza dei creditori per la proposizione del sindaco o sindaci definitivi.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 2 agosto 1867.

2093 SEB. MAGNELLI, canc.

Avviso d'asta.

In esecuzione della sentenza proferita dal tribunale civile e correzionale di Pisa li 25 giugno 1867, e alle istanze di Filippo Panichi di Calcinaia, elettivamente domiciliato in Pisa presso il sottoscritto dottor Luigi Barsali suo procuratore legale, la mattina del 24 settembre 1867, a ore 10 antimerid., nella sala d'udienza del suddetto tribunale sarà proceduto alla vendita per mezzo d'incanto dell'appresso immobile spettante al signor Eleazzaro Benvenuti di Pisa, esecutivamente investito alle istanze del suddetto Panichi sul prezzo di lire 3,818 e centesimi 80 resultante dalla stima fattane dal perito giudiciale signor Pietro Cappelli del di 1° giugno 1867 al netto dell'annuo canone dovuto ai RR. Spedali riuniti di Pisa in lire 30 e centesimi 58, e di ogni altra detrazione e spesa, ed alle condizioni espresse nel bando relativo del dì 27 luglio 1867 esistente in cancelleria del predetto tribunale, a cui deve aversi relazione e col quale è pure ordinato a tutti i creditori inscritti sul detto fondo di depositare in cancelleria del suddetto tribunale le loro domande motivate e i documenti giustificativi entro giorni 30.

Descrizione dello stabile da subastarsi.

Una casa posta in Pisa nella via del Borgo rimpetto alla chiesa di San Michele, con ingresso dalla via de'Notari, confinata: 1° Ranieri Fiesole, 2° via de'Notari, 3° Anna Polloni, 4° Alessio Guidotti, rappresentata ai campioni catastali della comunità di Pisa dalla particella 662 sezione C, di dominio diretto dei RR. Spedali di Pisa, gravata del sopraindicato canone, e di lire 34 e centesimi 25 di tributo diretto verso lo Stato.

Questo dì 31 luglio 1867.

2089 Dott. LUIGI BARSALI, proc

Editto.

D'ordine dell'ill.mo sig. avv. Vincenzio Pallavicini, giudice delegato al fallimento di Francesco ed Eloisa coniugi Stignani, locandieri in Firenze, sono convocati tutti i creditori verificati ed ammessi al passivo del fallimento medesimo a presentarsi in persona o per mezzo di speciale procuratore la mattina del dì 14 agosto corrente, a ore 11, nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di questa città facente funzione di tribunale di commercio, per deliberare sulla formazione del concordato che saranno per proporre i falliti, o procedere a quanto prescrive l'articolo 642 del Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 2 agosto 1867.

2092 F. GIUSTI, vice canc.

Avviso.

Chiunque abbia ragione di credito o debito verso l'eredità dell'or defunto conte Francesco Verasis di Castiglione, già capo del Gabinetto particolare di S. M., può rivolgersi per gli opportuni riscontri allo studio dei causidici Enrico Gambini ed Eugenio Rossi in Firenze, via Valfonda, n° 4, piano 3°.

2082 E. GAMBINI.

Citazione.

Il sottoscritto usciere esercente presso il tribunale civile e correzionale di Firenze rende noto a chi può avere interesse di aver proceduto a citare nei modi e termini voluti dall'articolo 142 del Codice di procedura civile la casa I. F. Gonery Conat e C. residente in Parigi, via du Chemin Vert, n° 28, sulle richieste dei signori Eugenio e D. Francesco Belluomini, onde sentirsi condannare al pagamento di lire ventiquattromila trecento ottantuna e centesimi dodici per titoli e cause di che nell'atto di citazione 25 luglio 1867.

Dall'uffizio degli uscieri del tribunale civile e correzionale di Firenze li 25 luglio 1867.

L'usciere

2091 GAET° BARONCIONI

Adozione.

La seconda sezione della Corte d'appello sedente in Napoli con deliberazione del dodici ultimo mese di giugno ha dichiarato farsi luogo all'adozione chiesta dai coniugi Raffaele Perrino ed Anastasia Schiavone in persona di Cosmo Ruggiero domiciliati tutti nel comune di San Marzano, mandamento di Sarno, provincia di Salerno.

Napoli, 20 luglio 1867.

2088 AGOSTINO MARISARI.

Avviso. 2096

Si rende noto a chiunque possa averci interesse come l'illustrissimo signor Giuseppe Bicocchi, possidente, domiciliato a Pomarance ed elettivamente in Volterra presso il dottor Raffaello Falugi, di lui procuratore, in ordine al mandato del dì 14 del 1867, autenticato Biondi, ha presentato ricorso al sig presidente del tribunale civile di detta città onde ottenere la nomina di un perito che valuti il diritto perpetuo di escavazione sopra gli infrascritti immobili, spropriabili a danno dei signori Francesco ed Emilio padre e figlio Fontani, commercianti domiciliati in Livorno, il primo gerente, ed il secondo rappresentante la Società in accomandita — Emilio Fontani e Compagni — costituita in detta città: in dependenza dell'atto precettivo dei trenta giorni, notificato dall'usciere del tribunale civile di Livorno li 27 giugno ultimo, debitamente trascritto all'ufizio della Conservazione delle ipoteche di Volterra li 6 luglio cadente al vol. 1, art. 299, e ciò all'oggetto di andare esso signor Giuseppe Bicocchi pagato di L 19,320, importare di rate scadute, frutti e spese dai detti signori Francesco ed Emilio, padre e figlio Fontani, nelle suddette respettive loro qualità, in esecuzione della sentenza dal già tribunale di prima istanza di Livorno proferita li 30 agosto 1864, confermata su tal rapporto dalla successiva dalla R. Corte di appello di Lucca, proferita li 18 settembre 1865, rilasciate ambedue in forma esecutiva, la prima in data dei 26 febbraio 1867, e l'altra dei 9 dicembre 1866.

Descrizione dei terreni soggetti al diritto di escavazione, preso di mira dalla spropriazione.

I terreni costituiscono la fattoria di Sant'Ippolito, situata nelle comunità di Pomarance e di Castel Nuovo di Val di Cecina; è un tenimento composto di n° 17 poderi, i quali internamente si confinano fra loro, ed all'esterno sono confinati: 1° dal torrente Frassino, 2° dal torrente Secolo, 3° dalla selva, 4° dai fratelli Francesco e Paolo Serafini, 5° da Serafini Evaristo, e 6° dai fratelli Funaioli; ed i poderi sono denominati:

1° San Michele, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo, e sodivo a pastura.

2° Monna, seminativo nudo, vitato, boschivo e sodivo a pastura.

3° Corte, seminativo nudo, vitato, boschivo e sodivo a pastura.

4° Casa Nuova, seminativo nudo, vitato, boschivo e sodivo a pastura.

5° Pieve, seminativo nudo, vitato, boschivo e sodivo a pastura.

6° Perla, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

7° San Marco, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

8° Casa di Montecerboli, semivativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

9° Pioggiarello, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

10. Acquarella, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

11. Segarelli, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

12. Santa Rosa, seminative nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

13. San Luigi, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

14. Cereale, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

15. Sant'Ippolito, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

16. Sant'Ippolito, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura.

17. Mona, seminativo nudo, vitato, olivato, boschivo e sodivo a pastura, e corrispondono al campioni catastali

del comune di Pomarance:

nella sezione BB alle particelle di numero 1077, 1079, 1080, 1081, 1084, 1082, 1083, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1109, 1110, 1111, 1118, 1129, 1139, 1141, 1142, 1145, 1146, 1147, 1148, 1130, 1133, 1167, 1153, 1135, 1134, 1144, 1151, 1137, 1166, 1165, 1150, 1117, 1112, 1114; nella sezione C alle particelle di numero 582, 583, 590, 591, 707, 708, 565, 566, 568, 594, 596, 598, 599 in parte, 603, 606 in parte, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 604, 595, 706.

Nella sezione D alle particelle di numero 99, 99², 100, 101, 108, 103, 106, 107, 111, 112, 115², 113, 114, 114², 112, 115, 122, 169, 170, 171, 172, 178, 181, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89², 90, 90², 91, 108, 110, 109.

Nella sezione E alle particelle di numero 4, 3, 5, 7, 6, 6³, 19, 24, 29, 30, 60, 117², 120, 121, 122³, 122⁴, 123, 128, 129, 130, 143, 155, 159, 162*bis*, 169, 169*bis*, 170, 173, 176, 177, 178, 184, 185, 193, 194, 197, 203, 211, 212, 213, 214, 215, 215², 218, 220, 221, 222, 223, 223², 225, 226 in parte, 228, 228*bis*, 228*bis*, 229, 230, 231, 234, 236, 242, 244, 267, 301, 302, 2, 2², 6², 157, 158, 163, 322, 326, 230, 234, 231², 224, 166, 167, 172, 145, 116*bis*, 122, 122⁵, 122⁶, 125², 45², 339, 340, 70, 174, 345, 346, 170*bis*, 173*bis*, 347, 348, 349, 350, 209*bis*, 351, 352, 210, 253, 354, 199, 200, 355, 356, 357, 358, 359 e 360.

Nella sezione L alle particelle di numero 217, 213, 593, 594, 375, 119, 120, 738 e 739.

Nella sezione P alle particelle di numero 76, 77, 93, 104, 106, 107, 108, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 140, 166, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 185, 188, 189, 190, 174², 193, 195, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 224, 229, 231, 236, 237, 241, 242, 243, 246, 251, 252, 253, 257, 260, 262, 164, 169, 141, 142, 235, 264, 239, 191, 208, 209, 189*bis*, ed

in comunità di Castel Nuovo di Val di Cecina:

nella sezione B alle particelle di numero 299², 300, 300², 300³, 300⁴, 301, 301², 297, 297², 298², 298³, 300, 1344, 1345.

Nella sezione D alle particelle di numero 440, 444, 755, 765, 490, 627, 687, 141, 142, 181, 288, 289, 663, 774, 138, 143, 149, 150, 155 e 526.

Dott. RAFFAELLO FALUGI, proc.

Rilasciato il presente estratto per inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e conforme al suo originale, col quale collazionato concorda, salvo ecc.

Volterra, li 29 luglio 1867.

Il cancelliere
A. BACIOCCHI.

Inibizione di caccia. 2094

Firenze, li 2 agosto 1867.

I sottoscritti possidenti deducono a pubblica notizia la proibizione a chiunque d'introdursi nei loro respettivi possessi, situati in comunità di Sovicille, di Colle e di Casole d'Elsa, facenti parte delle loro respettive tenute di Stigliano, Querceto e Casole, per l'oggetto di cacciare, colla comminazione, in caso di spreto, di andare sottoposti i trasgressori alle sanzioni delle leggi in materia vigenti, e di cui i proprietari dichiarano di valersi a tutti gli effetti.

CATERINA PLACIDI BARGAGLI.
DOMENICO BARGAGLI.

Estratto di bando per vendita coatta.

La mattina del dì 26 settembre 1867, nella sala d'udienza del tribunale civile e correzionale di Volterra, sulle istanze del signor Ferdinando del signor Francesco Minguet, oriundo francese, negoziante e possidente dimorante a Pistoia, ed elettivamente in Volterra presso il dottor Raffaello Falugi suo procuratore legale come da mandato conferitogli, sarà proceduto sul prezzo loro attribuito dal perito giudiciale signor dott. Francesco Fedi agli incanti pubblici per vendita coatta dei beni infrascritti, distinti in tre lotti, e spettanti e posseduti da Giovanni Burchianti, e Ranieri, e Giovanni Pecianti di San Vincenzo; quali beni investiti dagli atti di espropriazione forzata del detto signor Minguet, sono posti e situati nei popoli di Bibbona e San Vincenzo, e nelle comuni di Bibbona e Campiglia Marittima, e consistono come appresso:

Primo lotto.

Una casa composta a terreno di una bottega per fabbro ed una cantina, al primo piano di quattro stanze ed uno stanzino a tetto, situata nel comune e popolo di Bibbona, e valutata dal perito Fedi lire 4,641 al netto da ogni detrazione.

Secondo lotto.

Un vasto fabbricato ad uso di locanda in parte, e in parte ad uso di quartieri da affittarsi, situato nel villaggio e popolo di San Vincenzo, comune di Campiglia, a poca distanza dalla stazione della via ferrata. Sono aderenti a questo fabbricato una stanza da macellaro, ed una casa marcata di n° 5, ove è una vasta stalla capace per n° 60 cavalli, corte Tutti i suddetti stabili, orti, chiostre, e quant'altro sono stati valutati dal perito Fedi al netto da ogni detrazione lire 36,900.

Terzo lotto.

Un appezzamento di terra costituente la presella di n° 5, di dominio diretto del conte Francesco Ailiata, a cui è dovuto il canone di lire 354 68 all'anno, poco distante dal villaggio di San Vincenzo, con casa colonica e annessi, valutato dal perito Fedi al netto di qualunque detrazione, italiane lire 14,183 90, posto in popolo di San Vincenzo, comune di Campiglia Marittima.

Gli oneri e condizioni della vendita si trovano latamente descritti nel bando esistente nella cancelleria di questo tribunale, in unione ai documenti relativi.

Volterra, li 26 luglio 1867.

Il cancelliere

2095 Ser ANTONIO BACIOCCHI.

Diffida.

BANCO DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA

Autorizzato con decreto reale dell'8 settembre 1866

Via degli Alfani, n° 89, Firenze

Il sottoscritto, a nome del Consiglio d'amministrazione del Banco suddetto, dichiara che non esistono altri rappresentanti tranne quelli nominati nell'assemblea generale degli azionisti del 21 e 22 corrente.

Che il Banco stesso continua e continuerà regolarmente la sua azione.

Che perciò il Consiglio protesta contro quanto si asserisce dal sig. Barthe nella pubblicazione da lui fatta nel n° 203 della *Gazzetta Ufficiale del Regno*, quale pubblicazione non può pregiudicare i legittimi diritti della Società, specialmente al seguito delle pronunzie già emanate dall'autorità giudiziaria.

Che il Consiglio si riserva di agire nelle vie legali contro il signor Barthe e compagnia tanto per la detta pubblicazione quanto per tutto ciò che possono aver fatto a danno del Banco suddetto.

Firenze, il 31 luglio 1867.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
Bonino Omero.

2099

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA, via Castellaccio